



**Comuni dell'Area
della
Denominazione
Conegliano
Valdobbiadene**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 14.06.2017**

SOMMARIO

PREMESSE	4
SEZIONE A - Disposizioni generali.....	7
SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia e gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi, Gestione Potature e Biomasse.....	12
SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto di colture arboree e seminativi	24
SEZIONE D - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari	43
SEZIONE E - Animali	66
SEZIONE F - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento animali e delle acque reflue	101
SEZIONE G - Attività venatoria e pesca, raccolta funghi	109
SEZIONE H - Adozione delle aree verdi pubbliche.....	114
SEZIONE I - Entrata in vigore del Regolamento	127
ALLEGATI	128

PREMESSE

Il territorio interessato dalla Denominazione d'Origine Controllata e Garantita - DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco in provincia di Treviso, comprende l'areale collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto. Nei 15 comuni risiedono circa 150.000 abitanti. I confini di questo ambito comprendono una porzione di colline a quota elevata e di caratteristica forma a "corde" e una porzione di colline basse e ondulate accomunate da una identica origine geologica nell'ultima fase della formazione delle Alpi.

Il territorio della DOCG Conegliano-Valdobbiadene presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato, ed a tipica vocazione agricola caratterizzato da una forte presenza della viticoltura. Proprio la sua conformazione orografica e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, hanno fatto sì che in questa area si sviluppasse nel corso dei secoli passati, la coltivazione della vite. Diverse sono le varietà di vitigno, quasi esclusivamente di tipo autoctono, che hanno trovato diffusione in queste colline in particolare il Glera (Prosecco) ma anche altre tipologie di uve che vanno a formare i vini "Colli di Conegliano DOCG". Storia e cultura del vino si sono intrecciate con la nascita nel 1876 della prima Scuola Enologica d'Europa con il corso superiore in Viticoltura ed Enologia e la fondazione nel 1923 della Stazione Sperimentale di Viticoltura e Enologia di Conegliano; questo a sottolineare che il territorio, ed in modo specifico il tessuto comune che lo compone, ha nello sviluppo del settore viticolo/enologico un punto di forza votato all'eccellenza.

Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità superiore. E' stata inoltre, fondamentale la nascita e la fondazione di enti ed istituzioni deputati al marketing e alla promozione, basti pensare alla fondazione nel 1962 del Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene e nel 1966 della prima "Strada del Vino Bianco", prima strada del vino d'Italia. Inoltre, data l'importanza che riveste la produzione vitivinicola dei Comuni della DOCG, una buona parte è associata all'Associazione Nazionale "Città del Vino".

Oggi in quest'area la coltivazione della vite rappresenta un settore di primaria importanza nell'ambito delle attività agricole della Provincia di Treviso sia per numero di addetti che per il

volume di affari e per la qualità dei prodotti ottenuti. Infatti, la coltivazione nel territorio di questi Comuni, delle uve prosecco, ora denominate “Glera”, e delle uve che formano i vini della DOCG Colli di Conegliano e DOC Prosecco, delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), Colli Trevigiani, Marca Trevigiana, Veneto e delle Venezie, e la commercializzazione di questi prodotti enologici, hanno contribuito significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, oltre che a far conoscere nel mondo questo territorio.

Recentemente il fenomeno è cresciuto di importanza grazie alla creazione di una nuova DOCG, denominata “Conegliano – Valdobbiadene Prosecco Superiore”, che accomuna i territori di tutti e 15 i Comuni prima citati.

L'aumentato interesse nei confronti della produzione vitivinicola ha comportato un aumento e una concentrazione delle superfici vitate assistendo parallelamente ad un miglioramento dei processi colturali con la razionalizzazione dei sistemi di coltivazione e di protezione fitosanitaria della vite.

Ciò premesso, ora e sempre di più, vi è la necessità che le Amministrazioni Locali, sollecitate da singoli cittadini e associazioni varie, aumentino il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e dell'ambiente per la salvaguardia della salute umana ed animale. In questo senso la collaborazione con gli agricoltori assume un'importanza particolare per il loro riconosciuto ruolo nella gestione e conservazione del territorio.

La richiesta di un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile - ovvero un sistema che accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione, coniughi la tutela e la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e, soprattutto, della biodiversità animale e vegetale - rappresenta anche la manifestazione di un interesse diffuso di primaria importanza che impone una pronta ed adeguata risposta da parte dei Rappresentanti delle Istituzioni che hanno sede, competenza e operano nel territorio medesimo.

Solo attraverso la collaborazione tra questi Enti ed Istituzioni è possibile contemperare l'interesse ad avere sempre più prodotti genuini e di qualità con l'interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale costituito da questi territori.

Anche altri fattori, quali l'introduzione della suddetta DOCG nell'area storica del Prosecco, le recenti variazioni normative nazionali e comunitarie che regolano il settore agricolo, la candidatura dell'area della denominazione a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, hanno imposto un cambiamento nel modo di concepire la coltivazione, la produzione, e anche la promozione, di quel prodotto che è diventato il simbolo di questo territorio. In questo territorio, le sfide rappresentate dal continuo cambiamento socio-economico hanno sempre determinato uno stimolo a cogliere come opportunità le mutate condizioni. Da qui l'idea di procedere alla stesura di un Regolamento

intercomunale di Polizia Rurale con l'imperativo di tutelare la salute dei cittadini, il territorio e la biodiversità, e di immettere sul mercato prodotti di qualità eccellente non solo dal punto di vista organolettico e sanitario, ma anche portatori di valori e significati, il consumo dei quali sia legato all'idea di uno sviluppo sostenibile e della promozione piena dell'essere umano. E' ferma la convinzione che il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, l'impatto controllato sul paesaggio siano elementi costitutivi della qualità e dell'eccellenza e vadano ricercati con grande determinazione.

Partendo da queste considerazioni è nata l'idea di procedere ad una revisione dei regolamenti di polizia rurale dei Comuni, in un quadro unitario e condiviso, che contemperi le necessità di adempiere al modificato quadro normativo nel settore ambientale, urbanistico e veterinario e l'esigenza di rispondere alle aumentate sensibilità della popolazione per la tutela della salute, in un contesto fortemente contraddistinto dalla diffusione della coltivazione della vite.

SEZIONE A - Disposizioni generali

Art. 1/A - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale (di seguito Regolamento), disciplina le attività di Servizio di Polizia Rurale all'interno delle zone agricole. Descrive le norme alle quali deve attenersi chi opera, a vario titolo, in ambito rurale per lo svolgimento delle attività necessarie al suo mantenimento, alla cura delle coltivazioni e degli allevamenti.

Si applica inoltre a tutti gli altri ambiti del territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole¹.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti, sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

2. Il Regolamento ha la finalità di assicurare al territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune ed Enti preposti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto del diritto di proprietà e la tutela dell'ambiente e della salute, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle tradizioni agrarie e della vita sociale.

3. Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle Norme e fornire alla Polizia Locale e ai responsabili delle altre strutture comunali interessate alla presente disciplina, uno strumento efficace e chiaro con il quale operare.

4. Il presente Regolamento vuole essere anche uno strumento per impedire che i prodotti alimentari del territorio comunale dei comuni della D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene (vini, cereali, le foraggere e l'ortofrutta fra i vegetali; latte e latticini, miele, uova, carni fresche ed insaccate o conservate fra gli alimenti di origine animale) perdano le loro elevate e tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico – sanitarie.

Il presente Regolamento vuole, infatti, opporsi o moderare alcune pratiche moderne di tipo industriale che, specialmente in questi ultimi anni, vorrebbero sostituirsi alle buone pratiche agricole che da sempre connotano i prodotti del nostro territorio.

5. La Polizia locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei compiti

¹ Le attività agricole sono definite dall'art. 2135 C.C., così come modificato dal D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" - art. 1 "imprenditore agricolo".

attribuiti dalle rispettive norme istitutive e regolamentari, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 2/A - Limitazioni generali e ordinanze

1. Ciascun conduttore di terreni può disporre dei suoi beni per l'attivazione di colture o allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o grave incomodo per i vicini e siano osservate le specifiche norme dettate per le colture speciali o specifici allevamenti.

Quando si renda necessario tutelare la salute, la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà² di imporre con opportune Ordinanze, particolari modalità di conduzione e limitazioni agli allevamenti del bestiame, alle colture e alla gestione delle siepi e di altre strutture presenti in ambito rurale; l'ordinanza del Sindaco, in caso di inadempienza, può imporre la limitazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Nei casi di inottemperanza da parte dei diretti interessati e qualora l'ufficio preposto ravvisi la necessità di intervenire, si potrà procedere d'Ufficio alla esecuzione degli stessi, addebitando i costi al trasgressore.

Art. 3/A - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti.
3. I proprietari di aree boscate e prati pascoli, montani e non, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile.
4. La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo da non favorire fenomeni erosivi. I residui dei tagli non devono mai ostruire il deflusso delle acque. Gli interventi devono in ogni

² L. 08/08/1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" - art. 38 e D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - artt. 50 e 54.

caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale, da eventuali piani di gestione forestale e dalle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, approvate con provvedimento del Consiglio Regionale del 21 Aprile 1980, n 1066 e Deliberazione del Consiglio regionale del 23 Ottobre 2003, n. 51.

Nei casi di inosservanza delle Norme di cui al presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria Ordinanza, l’effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all’esecuzione d’ufficio e secondo corretta prassi degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 4/A - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale. (art. 192 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. Chiunque, nei luoghi pubblici anche se posti in territorio rurale, lasci cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto allo sgombero immediato del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

Art. 5/A - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto

1. I materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edilizie e i residui di asfalto, ai sensi della normativa vigente³ sono considerati rifiuti e devono essere smaltiti in discarica autorizzata; in alternativa e solamente se sottoposti a trattamento e recupero da parte di un impianto ed adeguatamente certificati⁴, possono essere impiegati per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Il materiale di risulta dalla spietatura dei campi, può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di capezzagne e strade poderali ed interpoderali. Le terre e rocce di scavo possono essere reimpiegate nel rispetto della vigente normativa⁵ (vedi anche artt. 13/C e 14/C).
2. Eternit ed amianto devono essere trattati secondo le norme specifiche esistenti.

³ D.Lgs. 03/04/ 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.

⁴ D.Lgs. 03/04/ 2006, n. 152, artt.181, 214 – 216; D.M. 05/02/1998.

⁵ D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012 e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013

Art. 6/A - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di delimitare in qualunque momento il proprio fondo, nel rispetto delle norme contenute nel vigente strumento urbanistico comunale o sovra comunale con il vincolo di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. Possono accedere al fondo altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture, chi si trova in necessità di:
 - inseguire sciame di api o animali sfuggiti alla custodia;
 - spegnere fuochi o contenere eventi calamitosi;
 - esercitare il diritto di caccia, raccolta di funghi, lumache, rane nei termini consentiti dalla legge;
 - eseguire una prestazione tecnico professionale di pubblico interesse o di emergenza sanitaria.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai soggetti preposti al controllo, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri la volontà di precluderne il transito con l'apposizione di cartelli di divieto o sbarre.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica Ordinanza sindacale, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso. Caso per caso sarà valutata la spettanza.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, anche previa emanazione di Ordinanza sindacale, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
5. E' vietato compiere percorsi fuori strada ed entrare nelle altrui proprietà con mezzi motorizzati non agricoli (come ad esempio motoslitte, motocross e quad), nonché esercitare attività sportive o ricreative con mezzi fuoristrada sulle strade pubbliche e interpoderali ed agrosilvopastorali.

Art. 7/A - Spigolature, rastrellature, raspollature

Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

Art. 8/A Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione A, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano, in caso di violazione del seguente regolamento, le sanzioni amministrative da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

Per l'inosservanza della norma all'art. 4/A comma 1 relativa al divieto di abbandono dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa 300,00 euro a 3.000,00 così come previsto dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del bosco, boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse.

AMBITI RURALI EDIFICATI

Art. 1/B – Definizioni

1. Per strutture agricolo-produttive si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio delle attività agricole come definite all'art. 2135 del C.C.; in ogni caso, fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito attrezzi, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali/rustici.
2. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
3. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
4. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
5. Si intendono “piccoli allevamenti di tipo familiare” gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare.

Art. 2/B Norme generali sulle strutture agricolo-produttive

1. A riguardo delle norme delle “Case rurali, impianti di depurazione, acque reflue dalle abitazioni rurali, deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali e gli aspetti urbanistici” valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio (R.E.C.).

Per quanto riguarda la gestione della frazione organica e umida dei rifiuti, valgono le norme sulla gestione dei rifiuti.

2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, le nuove strutture agricolo – produttive come definite dalla L.R. n. 11/2004 e DGR n. 3178/2004 (lett. d, punto 3) devono essere realizzate preferibilmente in modo da essere adeguatamente separate dai fabbricati destinati ad uso abitativo; anche i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli risultato della attività rurale della specifica azienda agricola, possono essere realizzati in adiacenza ai fabbricati adibiti ad uso abitativo.
3. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, valutati nel Piano aziendale ex art. 44 LR n. 11/2004, devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
4. I locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotati di sistemi adeguati per la difesa da roditori ed altri animali sinantropi e nocivi.
5. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
6. I fienili sopraelevati devono avere accorgimenti per la protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
7. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.
8. Nelle adiacenze e nei terreni di pertinenza dei fabbricati rurali strumentali, sia a carattere familiare che produttivo, vanno garantite condizioni di pulizia, ordine e decoro sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature utilizzati per condurre l'attività, sia per i piccoli impianti di allevamento (conigliere, gabbie, ecc.)

Art. 3/B - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche famigliari o mera finalità di affezione.

1. Per attività zootecnica famigliare si intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia.

I ricoveri destinati ad attività zootecniche famigliari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche vigenti, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
- garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

- non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - garantire protezione e benessere agli animali;
 - i box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, devono essere ubicati ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dalle altre abitazioni più vicine.
2. I ricoveri e le loro pertinenze per animali ad uso domestico o affettivo (polli, conigli, uccelli, cani etc.) devono rispettare le distanze minime dai confini di proprietà, previste dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.
- I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.
3. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 25 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà. Sono esclusi da questa prescrizione i sistemi domestici chiusi di compostaggio.

Art. 4/B - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e gli agricoli - produttivi)

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del benessere animale e della biosicurezza.
2. Chiunque intenda detenere animali, allevati in ricoveri di cui al presente articolo, è tenuto a darne comunicazione preventiva al Servizio veterinario della ULSS, competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.
3. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad idoneo titolo abilitativo del Comune che lo rilascia previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario, territorialmente competente, per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.
4. Le distanze degli allevamenti intensivi - produttivi sono definite e disciplinate dal vigente Regolamento edilizio comunale e dalla normativa approvata dagli enti superiori (DGR 856/2012).

Art. 5/B - Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze all'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle Zone Territoriali Omogenee (Zto) del territorio indicate con le lettere A (Centro storico) e A1 (Borghi e nuclei storici), - B (Zone residenziali consolidate, di integrazione e di ristrutturazione) – C1 (Zone residenziali parzialmente edificate e di completamento) – C2 (Zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi) - D (Zone per insediamenti produttivi), nel vigente strumento urbanistico comunale o come denominate nei nuovi strumenti urbanistici LR 11/2004, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovidi, equidi, è consentito detenere cani e gatti in forma non professionale nella misura complessiva non eccedente i 4 capi adulti.

Art. 6/B - Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti (fondo chiuso a norma del R.D. 5.6.1939, n. 1016) potranno essere autorizzati solo se tali necessità sono opportunamente documentate e certificate con Piano aziendale ex art. 44 LR n. 11/2204. Essi devono essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale o sovra comunale.
2. I nuovi recinti per il contenimento di animali, anche solo temporanei, devono essere collocati ad una distanza minima dalle abitazioni di terzi (salvo diversi accordi tra le parti) da 15 a 25 metri in base alla classe dell'allevamento così come definita dalla DGR 856/2012; l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dal terreno al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
3. Le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7/B - Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, devono comunque distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. E' vietato stoccare foraggi imballati nei campi per periodi eccedenti i 12 mesi.

Art. 8/B - Emissione di odori molesti

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno adottare tutte le misure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 9/B - Definizione di bosco, boschetto e siepe.

1. Bosco

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 227/2001, recepito dalla Regione del Veneto con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 e conseguente DGR 1319 del 23 luglio 2013, si definisce "bosco" i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, a qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 (D.Lgs 227/2001). Sono comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi. Le suddette forestazioni vegetali e i terreni su cui sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base dei fusti. Sono altresì assimilabili a bosco i fondi gravanti dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati. Il

comma 5 dell'art.2 del D.Lgs 227/2001 dispone che “per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.”

La viabilità e/o i canali presenti all'interno del bosco, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, e le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati non costituiscono interruzione della superficie boscata.

E' pure considerato bosco il terreno su cui sorgeva la formazione vegetale sopra descritta e che sia temporaneamente priva della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per l'intervento dell'uomo.

2. *Boschetto o macchia boscata*

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco nel precedente punto, ed in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq. ed inferiore a mq. 2000.

3. *Siepe*

Si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 10/B - Modalità di gestione e taglio del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
2. Quanto ai mutamenti permanenti della superficie boscata vale l'art.15 della L.R. 13/09/1978, n. 52 e successive modifiche.
3. In base alla normativa forestale regionale il taglio boschivo deve essere sempre autorizzato da parte del Servizio Forestale Regionale. Per quantitativi inferiori ai 2,5 ha di superficie nel ceduo e di 100 mc di legname in fustaia deve essere presentata da parte del proprietario/conduuttore una “Dichiarazione di Taglio” secondo un modello predefinito a cui segue facoltativamente una risposta del Servizio Forestale Regionale entro 60gg dalla data di ricezione; in assenza di risposta nei termini, si applica il silenzio assenso. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo ove presente).

Art. 11/B - Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi e boschetti devono essere effettuati tagli cedui, a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Le piante morte (alberi e arbusti) dovranno essere rimpiazzati. Componente della siepe e del boschetto è anche la copertura erbacea che dovrà essere sfalcata (è vietato l'uso di erbicidi) almeno una volta all'anno lasciando preferibilmente la vegetazione sul posto.
3. Per le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità si rimanda all'art. 13/C.
4. In aree soggette a vincolo (idrogeologico, ambientale e paesaggistico) l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale; la richiesta di eliminazione deve essere corredata da dettagliata documentazione descrittiva e fotografica dell'intervento; l'ufficio tecnico comunale, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare interessi pubblici di natura idrogeologica, agronomico-forestale e paesaggistica, può fermare l'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine vale il principio del silenzio assenso.

Art. 12/B - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e possibilmente in raccordo con elementi simili presenti nelle vicinanze.
2. In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di protezione (buffer zone) dalla deriva di prodotti fitosanitari (P.F.) nei confronti di aree sensibili, così come illustrati nella Tabella riportata nella sezione "D" art. 9 comma 2 del presente regolamento, è obbligatorio mantenere questi elementi ponendo attenzione a quanto riportato al comma 2 art. 11/B. E' ammesso l'estirpo previo reimpianto della siepe o boschetto nella medesima sede con le medesime funzioni. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo).

3. È obbligatorio dare comunicazione al Comune dell'espianto di siepi e boschetti almeno trenta giorni prima dell'intervento, inviando la seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) descrizione degli interventi previsti;
- c) elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) superficie di espianazione e di nuovo impianto;
- e) estremi catastali delle aree interessate;
- f) durata dei lavori.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriberne le particolari modalità di attuazione.

4. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13/B - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio

Ai sensi della normativa regionale vigente,⁶ sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

⁶ Vedi deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 15 maggio 2012 (BUR n. 43 del 05/06/2012) e Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". Approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali.

GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 14/B - Accensione di fuochi nei fondi agricoli

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8, del presente articolo, allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici è vietata su tutto il territorio comunale, l'eliminazione con il fuoco all'aperto di biomasse vegetali.

La bruciatura all'aperto degli scarti vegetali è pratica agronomica espressamente vietata dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n.1787/2004 e D.M. n.5706/st del 2004) e regionale (D.G.R. n. 347/2006 e D.G.R. n. 3922/2008)⁷. Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 57/2004, come anche varie proposte di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali.

Si ricorda, inoltre, che il processo di combustione dei vegetali e scarti agronomici può determinare problemi nell'ambito della gestione dei rifiuti a norma del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi, purché tale operazione sia controllata e confinata.
4. La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

⁷ *Dec. Cons. Region. 57/2004 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell' Atmosfera;*
D.M. 16/01/2004 n. 44 " Recepimento Direttiva 1999/13/CE delle emissioni in atmosfera";
D.G.R. 17/10/2006 n. 3195 " Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera - nuova zonizzazione del territorio regionale "
D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale;
Codice Penale art. 674

5. Nei casi di cui al comma 4. del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato alla bruciatura, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, 100 mt. dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 mt. dai boschi.
6. La bruciatura nei casi di cui al comma 4. è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
7. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, nei casi di cui al comma 4, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
8. Le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali

1. Si definisce biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
2. Il materiale vegetale paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silvocolturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, può essere considerato “combustibile” e rientra nella definizione delle “biomasse” contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Negli altri casi l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, nei casi previsti dal DM 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.
5. E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.

Art. 16/B - Realizzazione e denuncia di accensione dei falò tradizionali (Panevin)

1. Per l'accensione dei falò, finalizzati al mantenimento della secolare tradizione popolare di incontro fra comunità (Panevin), aperti al pubblico e di grandi dimensioni, va nominato un organizzatore responsabile della manifestazione e si devono seguire le seguenti modalità:
 - a) La dimensione dei Panevin non dovrà eccedere i seguenti parametri:
 - diametro metri 5;
 - altezza metri 5;
 - b) la realizzazione deve prevedere l'uso di materiale legnoso vergine.
 - c) non potranno essere accesi prima delle ore 17,00 dei giorni 5 – 6 e 17 gennaio o altra data/orario secondo le locali tradizioni e salvo rinvii per cause meteorologiche;
 - d) il responsabile deve produrre al Sindaco una denuncia scritta dell'evento con apposito modulo da richiedere e da consegnare presso l'Ufficio di Polizia Locale o altre forze dell'ordine almeno 15 giorni prima della manifestazione;
 - e) la sorveglianza è a cura del personale delle Associazioni o degli organizzatori in genere con l'eventuale ausilio della Polizia Locale, e/o Associazioni specializzate (Ass. Protezione Civile - AVAB Antincendio Boschivi, Carabinieri, o altro);
 - f) è vietato bruciare: potature di piante sempre verdi, pneumatici, plastica e qualsiasi altro prodotto che non sia di diretta provenienza vegetale.
 - g) è vietato l'uso di petardi e fuochi artificiali non in sintonia con la tradizione del Panevin;
 - h) devono essere collocati a una distanza minima di metri 50 dalle abitazioni o centri abitati in genere e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, combustibili

in genere); eventuali deroghe sono consentite previa autorizzazione del Sindaco mediante apposita ordinanza.

Art. 17/B Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione B, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano, in caso di violazione del seguente regolamento, le sanzioni amministrative da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

SEZIONE C - Tutela delle strade, Regime delle acque, Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto di colture arboree e seminativi.

Art. 1/C - Definizioni

1. Si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Art. 2. Definizione e classificazione delle strade – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
2. Si definisce “Sentiero (o Mulattiera o Tratturo)” una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 Definizioni stradali e di traffico – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.). Le strade (campestri) vicinali (anche dette interpoderali) ad uso pubblico, sono soggette alle legge ed ai regolamenti della strada, al pari di qualsiasi altra via di proprietà pubblica (statale, provinciale, comunale). Le strade vicinali ad uso pubblico rientrano nella nozione di strada, ai sensi del Codice. 8
3. Si definisce “confine stradale” il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3 Definizioni stradali e di traffico – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
3. In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la “demanialità” comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...); le “fasce di rispetto” sono le fasce decorrenti lungo il corso d'acqua che consentono accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
4. Si distingue una fascia di tutela assoluta rispetto alle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, per lavori ed atti tra i quali le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e i movimenti terra, pari a

⁸ *cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14 ottobre 1999, n. 3169, secondo cui “rientra nella nozione di "strada" ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari”.*

quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline pari a metri 4. La fascia di rispetto è “di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi” (art. 96 lettera f del R.D. 523/1904). Tali distanze possono essere derogate dagli enti competenti.

5. Per quanto attiene i vigneti si definiscono:

- “Nuovo impianto” la messa a dimora di viti in un'area agricola in precedenza dedicata ad altre colture;
- “Ristrutturazione” l'estirpazione totale delle viti di un vigneto e la messa a dimora di nuove viti con modifica della struttura di coltivazione (palificazione, ferri, etc) già esistente;
- “Riconversione” sia l'estirpazione totale delle viti e messa a dimora di nuove viti mantenendo inalterata la struttura (palificazione, ferri, etc.) già esistente, sia il sovrainnesto delle viti mantenendo inalterata la struttura già esistente.

Tali definizioni si applicano anche alle altre coltivazioni arboree provviste di pali di sostegno e di tiranti.

6. Si definiscono “aree sensibili” o “specifiche” (così come definite all’art. 15 del D.Lgs 150/2012 – Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107/CE e in ogni caso, le abitazioni e le loro pertinenze, gli edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, le colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

7. Si definisce “Gruppo vulnerabile” le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

Art. 2/C - Atti vietati sulle strade

2. Su tutte le strade e loro pertinenze, è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattori cingolate o altri mezzi. E' altresì vietato imbrattare il fondo stradale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo (art.15 – D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
3. E' consentita la temporanea occupazione di strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per la sola effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (esbosco, vendemmie, etc) nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. (segnaletica, distanze, ecc.).

4. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
5. I proprietari di strade private ad uso pubblico, capezzagne e sentieri sono tenuti alla loro manutenzione e conservazione.

Art. 3/C - Eliminazione di infestanti

1. Tutti i proprietari e loro aventi causa hanno l'obbligo di contenere lo sviluppo e la propagazione di erbe infestanti ed arbusti selvatici per una fascia prospiciente la strada di uso pubblico non inferiore a cm 100 di larghezza, oltre l'eventuale limite di competenza di Enti terzi.

Art. 4/C - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata oltre a dotarsi di idoneo titolo abilitativo e seguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013). deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno pari alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. fatti salvi accordi diversi con i proprietari dei fondi confinanti.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale e/o dal confine stradale, così come definito dal C.d.S., che non può essere inferiore a 3 metri e ad 1 metro per le strade vicinali.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell' Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, nonché quanto previsto dagli articoli 10/C e 11/C del presente regolamento, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del regolamento C.d.S, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale o del confine stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del suo sviluppo e, comunque, non inferiore a 6 metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

6. All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle), sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del regolamento C.d.S.. Nello specifico:

- Siepi vive o piantagioni tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 1 m.
- Siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 3 m. Quest'ultima distanza può essere ridotta fino a metri 1,5 per strade vicinali e piste ciclabili.

In caso di eliminazione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino della fascia di rispetto stradale. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

7. Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.
8. Qualora le radici degli alberi in proprietà privata danneggino il fondo stradale, piste ciclabili e aree pubbliche in genere, i proprietari sono tenuti ad intervenire per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di interrare fossi e canali senza la preventiva autorizzazione di cui al successivo comma 9. Nel caso di scavi autorizzati, si devono eseguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).
2. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico - agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica). Detti interventi devono essere realizzati a seguito di ottenimento di idoneo titolo abilitativo.
3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo

del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale).

4. I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:
 - a) garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
 - b) mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
 - c) evitare la compattazione delle superfici coltivate;
 - d) evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo.E' buona pratica, nelle aree collinari, evitare la rullatura post semina e provvedere alla ripuntatura o aratura post raccolta.
5. Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare:
 - a) sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche del territorio;
 - b) mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, manufatti di scolo, briglie, ecc.).
6. Ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.
7. I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare lo smaltimento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi o alle strade, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.
8. I proprietari e i conduttori dei terreni devono in particolare provvedere:
 - a) tagliare almeno due volte l'anno le erbe e regolare, quando ce ne fosse bisogno, le ramaglie e la chioma delle siepi poste ai lati degli alvei che, sporgendo su detti corsi d'acqua, rendano difficoltoso il libero deflusso delle acque;
 - b) tenere sempre espurgata la rete privata, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa il fondo agricolo in proprietà o in gestione;
 - c) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni alle opere pubbliche e private;

- d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale o Consorzio di Bonifica ecc.) danni o fatti che si dovessero verificare alle reti e manufatti o situazioni di pericolo.
9. L'istanza di titolo abilitativo di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione progettuale elaborata da tecnici abilitati nonché di ogni altro atto o documento che l'Autorità autorizzante riterrà di dover acquisire ai fini istruttori:
- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo di invarianza idraulica;
 - d) relazione idrogeologica;
 - e) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
10. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo può essere rilasciata, previa acquisizione dei pareri degli Enti o delle Autorità territorialmente competenti (Comune, Consorzio di Bonifica, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile), prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nei termini previsti dalla normativa vigente, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque o alla qualità della risorsa idrica o ad altri aspetti ambientali.
11. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza di:
- 10 m. almeno per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali;
 - 4 m. almeno per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine.
- Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.
12. Le fasce di rispetto, di cui al comma 11, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (DM 30125/09 e s.m.i. e DDR N°18 del 28/02/12 e s.m.i.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica escluso lo sfalcio.
13. Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazione del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi

causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 2 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.

14. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
15. A chi impedisce l'ingresso del personale di cui al precedente comma preposto della sorveglianza nonché della manutenzione sul proprio fondo, e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, sono addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per danni arrecati a terzi.

Art. 6/C - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, chi effettua l'irrigazione deve collocare le attrezzature ad una distanza dal confine stradale e in posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, realizzando le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva

1. La "rete di canali di scolo delle acque - bonifica", per ciascun bacino individuato, è costituita dai seguenti elementi:
 - a) il recettore finale (fiumi o corso d'acqua classificato);
 - b) i collettori principali, (canale di bonifica o corso d'acqua non classificato) che convogliano acque di un bacino al ricettore finale;
 - c) i collettori secondari, (opere consortili) che immettono le acque provenienti dalle canalizzazioni aziendali e/o interaziendali, nei principali;
 - d) gli scoli e fossi aziendali e interaziendali (opere private).
2. La rete pubblica di competenza regionale è costituita dai primi tre elementi. La rete di competenza privata (complementare alla pubblica) è costituita dal 4° elemento.

3. Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, la gestione, manutenzione, ed ogni altro intervento inerente i canali interaziendali o aziendali, nonché i relativi manufatti, sono disciplinate dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.
4. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
5. Fatto salvo l'obbligo di presentazione di cui al comma 4 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale nella fascia di rispetto stradale è soggetta inoltre alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada di uso pubblico non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, pari almeno a metri 3.
6. I bacini di raccolta di acqua meteorica o sorgiva di cui al presente articolo, comprese vasche in calcestruzzo, vetroresina o simili, devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato o messo in sicurezza al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali, con l'esclusione dei bacini in uso nei pascoli montani (*"lame"* o *"pose"* o *"buse"*).

Art. 8/C - Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. I proprietari di terreni verso i quali affluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. (art. 913 C.C.).
3. In caso di regolare concessione di attingimento di acqua delle acque pubbliche, è vietato apportare qualsiasi modifica al libero deflusso delle acque.

Art. 9/C - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s. m. i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.

Art. 10/C - Pozzi

1. Le sorgenti ed i pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile, così come individuati nella cartografia dello strumento urbanistico, sono tutelati attraverso la costituzione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto come previsto dalla normativa vigente⁹.
2. In particolare, entro la zona di rispetto di 200 m di raggio dal pozzo o sorgente (salvo diversa perimetrazione dell'area approvata dalla Regione del Veneto) sono vietate le attività di:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e irrorazione di prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti o altro limite stabilito da norme superiori, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3. Per la terebrazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. e dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione al Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica.

⁹ *D.Lgs. 03/04/ 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale e NTA Piano Tutela delle Acque della Regione del Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009)*

Art. 11/C- Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole..

Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazioni del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.

Art. 12/C- Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili nell'impianto di un nuovo vigneto o di altre coltivazioni arboree, in ristrutturazioni o riconversioni degli stessi e nella semina di colture erbacee.

1. I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree con necessità di trattamenti fitosanitari, di nuovo impianto o ristrutturazione o riconversione interessante oltre il 20% dell'impianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente alle strade di uso pubblico e/o piste ciclabili, devono essere posti a una distanza non inferiore a mt 6 dal bordo esterno del confine stradale.

Le colture di tipo erbaceo devono mantenere una distanza non inferiore a mt 2 dal bordo esterno del confine stradale.

2. I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree con necessità di trattamenti fitosanitari, di nuovo impianto o ristrutturazione o riconversione interessante oltre il 20% dell'impianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, devono essere posti a una distanza non inferiore a:

- mt. 10 dal confine di qualsiasi area sensibile o specifica (unità residenziali, aree lottizzate, parchi, plessi scolastici, etc.). Tale distanza deve essere rispettata in qualsiasi punto del confine.
- mt 15 rispetto a un'unità residenziale o edificio pubblico, in tutte le zone (centri abitati, nuclei case sparse, aree agricole).
- Le colture di tipo erbaceo devono mantenere una distanza minima di mt 2 dal confine di qualsiasi area sensibile o di mt 7 rispetto a un'unità residenziale o edificio pubblico se il confine dell'area sensibile non è ben identificabile.

In allegato A, posto al termine della Sezione C, sono evidenziate le distanze minime di impianto di colture arboree e seminativi per le varie tipologie di aree sensibili.

Art. 13/C - Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.
3. È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i, il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 2/A del presente Regolamento.

Art. 14/C - Strade private e vicinali

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.
2. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.
3. Le strade private che hanno usufruito o usufruiscono di finanziamenti pubblici dal Comune, Comunità Montana o altri Enti, assumono carattere di uso pubblico salvo accordi diversi con gli enti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza alla sede stradale¹⁰ costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.
5. Il pavimento viario può essere inerbito, in terra battuta, in ghiaia stabilizzata tipo "sarone", in misto cementato, in aggregati addizionati di calce o cemento o resine specifiche. È consentita, in particolari condizioni, previa autorizzazione del Comune, la formazione di soletta in calcestruzzo su tratti particolarmente ripidi (oltre il 10%) o in corrispondenza di tornanti. Non è consentito l'uso di asfalto se non in particolari situazioni quali il completamento di tratti esistenti.

¹⁰

(vedi art. 1)

6. Per la creazione di nuove strade (o modifica di tracciati esistenti) l'istanza per l'acquisizione di titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:
1. progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredata di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 2. documentazione fotografica dello stato di fatto;
 3. relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
 4. eventuale relazione agronomica e/o forestale;
 5. eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 6. eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura2000.
7. I sentieri per i quali sia riconosciuto l'uso pubblico indicati nelle mappe catastali e turistiche rappresentano un importante patrimonio della collettività. È vietato danneggiare, interrompere o impedire il transito su detti percorsi.
- È ammesso il transito con biciclette, salvo specifico divieto. È vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato, salvo i frontisti e aventi diritto.
8. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

Art. 15/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale¹¹, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

¹¹ L.R. 13/09/1978 n. 52 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche con L.R. 58/94 e L.R. 25/97

1. progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 2. documentazione fotografica dello stato di fatto;
 3. relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
 4. relazione agronomica e/o forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;
 5. eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 6. eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.
2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:
- a) **attività ordinarie** svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:
 - aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
 - rimpiazzo di singole viti o altre piante arboree;
 - sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
 - pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;
 - sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
 - ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.
- Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.
- Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale è prevista la comunicazione preventiva al comune.
- b) **attività di manutenzione agraria** è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane

modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.

Le attività di manutenzione agraria prevedono la presentazione di idoneo titolo abilitativo al Comune, al quale dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 e laddove necessario di acquisire il parere di enti terzi (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del servizio idrico integrato....) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri.

c) **sistemazioni agrarie** che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile eseguire sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq. Per le attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 ed in particolare tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del servizio idrico integrato...).

Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012 e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

I lavori potranno essere iniziati dopo il rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune.

Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- pali in legno;
- pali in metallo tipo corten o similari, colorati in marrone, tondini metallici;
- pali in cemento colorato in marrone;
- è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali riflettenti.

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nell'ambito di vincolo ambientale e paesaggistico dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (fatto salvo ove sia prevista la richiesta di idoneo titolo).

3. Nel caso di nuovo impianto/ristrutturazione di un vigneto va inviata al Comune copia della comunicazione di avvenuto impianto inviata ad Avepa.

4. Sistemazione (disposizione) delle colture:

Nell'impianto o reimpianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);
- con pendenze inferiori al 10% sono esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;
- in collina le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
- la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all'orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi;
- in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15%: in tale eventualità la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-80 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;
- con pendenze tra il 15% e il 30% possono essere formati terrazzamenti o banche o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m;
- con pendenze oltre il 30% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.

- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- prevedere elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che garantiscano un'adeguata biodiversità al territorio; a questo fine, per impianti oltre i 5 ettari di superficie, deve essere presente una coltura arborea minima pari al 3% della superficie, considerando anche l'ambito circostante esistente.
- devono essere mantenute le piante di pregio (roveri, gelsi, peri, meli, noci, ecc.) in particolare se autoctone di età superiori ai 50 anni anche se ricadono all'interno del futuro vigneto; in caso di impossibilità ne va previsto il reimpianto.
- l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto;
- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.

5. È vietato l'impianto di vigneto nelle aree golenali, nelle aree palustri, e nelle altre aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni.

Art. 16/C - Frane o altri dissesti

1. In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti (Comune, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile, Provincia). L'istanza di autorizzazione all'intervento di ripristino deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, di rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento, e dello stato ante frana e di progetto;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
 - eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - eventuale V.Inc.A. per aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura2000.
2. I materiali da utilizzare nel ripristino di frane e dissesti devono essere, per quanto possibile, riferibili a tecniche di ingegneria naturalistica quali: terre rinforzate, arce in legname, gabbionate in pietrame, ecc. integrati da elementi vegetali vivi.
3. Opere assolutamente urgenti ed indifferibili, opere provvisorie necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza e/o per evitare danni a fabbricati o viabilità pubblica o di uso pubblico, limitatamente a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di pericolo, possono eseguirsi eccezionalmente senza preventivo rilascio delle autorizzazioni previste per legge. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Comune, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni dieci, una relazione idrogeologica preliminare con le indicazioni di massima per la sistemazione. La richiesta di regolare Permesso di Costruire ovvero Segnalazione Certificata di inizio attività dovrà essere presentata entro 20 gg. corredata da tutta la documentazione tecnica e specialistica oltre a tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Alto Trevigiano Servizi...) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento.

Art. 17/C - Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione C, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Per l'inosservanza delle norme di cui all'art 12/C e all'art 15/C comma 6, oltre all'obbligo di ripristino del terreno secondo le normative, si applicano le sanzioni amministrative da euro 575,00 ad euro 10.000,00 in relazione alle dimensioni della superficie interessata.

Allegato A

TABELLA RIASSUNTIVA DISTANZE MINIME DI IMPIANTO COLTURE ARBOREE E SEMINATIVI

AREE SENSIBILI	DISTANZA MINIMA (mt)	
	Colture Arboree	Seminativi
1 Strade ad uso pubblico e/o piste ciclabili (distanza dal bordo esterno del confine stradale)	6	2
2 Unità residenziali, in tutte le zone (centri abitati, case sparse, zone agricole) ed edifici pubblici: - dal confine dell'area, - dall'unità residenziale, (Distanza da qualsiasi punto del confine dell'area o dell'edificio)	10 15	2 7
3 Altre aree sensibili (parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative aree di gioco per bambini, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, orti familiari >50 mq e con un rapporto tra i lati non superiore a 3, aree a coltivazione biologica o biodinamica)	10	2
4 Sorgenti e pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile (salvo progetti specifici approvati dalla Regione Veneto)	200	200
5 Corsi d'acqua e canali pubblici (distanze dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine)	10	2
6 Canali secondari (distanze dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine)	4	2

SEZIONE D - Uso e gestione dei prodotti fitosanitari

Art. 1/D - Definizioni

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.
2. Si definiscono “prodotti fitosanitari” le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
3. Si definisce “tempo di persistenza ambientale” il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.
4. Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti, che se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
5. Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
6. Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a. irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b. irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c. impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

7. Si definisce “**Deriva**” il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel movimento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).
8. Si definiscono, per quanto attiene al seguente regolamento, “agricoltura a lotta integrata”, “agricoltura biologica” o “biodinamica” le coltivazioni di vigneti e altre colture arboree che sottostanno alle seguenti definizioni:
- a. Il concetto di “agricoltura a lotta integrata” è definito dal DL 150 del 14 agosto 2012 (noto come PAN) come “un’attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso di prodotti fitosanitari e altre forme di intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture sane, con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario”. Essa prevede: a) l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; b) l’utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; d) l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.
 - b. L’“agricoltura biologica” basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull’adozione di modelli aziendali e sistemi colturali che garantiscono un alto livello di biodiversità (es. fertilizzanti naturali, incorporazione nel terreno di piante appositamente coltivate), la creazione e il mantenimento di infrastrutture biologiche (es. piantumazione di siepi) e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive”. E’ normata dal Regolamento CE 834/2007 e a livello nazionale con il D.M. 18354/09; prevede il ricorso all’uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica e considerate “tradizionali” (es. rame, zolfo) e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.
 - c. L’“agricoltura biodinamica” segue i principi dell’agricoltura biologica ma non prevede l’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive di qualsiasi origine. Vengono accentuati gli aspetti relativi alla salute della pianta nel contesto colturale di massima biodiversità e il contrasto alle specie nocive con altre specie predatrici.

9. Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici:

- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

1. Si definiscono “aree specifiche”, con riferimento alla tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio, che devono essere preservate dalla contaminazione da PF, le seguenti:

- aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Reg. CE 1107/2009, art. 3) tra cui parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, verde di rispetto di attrezzature ed impianti, orti urbani e sociali;
- aree Siti Natura 2000 e le aree naturali protette;
- aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad esse accessibili.

2. Si indicano, tra le “aree specifiche” frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili, come particolarmente sensibili, le aree verdi pubbliche, i parchi e i giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco e centri diurni per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, gli orti urbani, gli orti sociali, le zone di interesse storico – artistico, paesaggistico e loro pertinenze, le aree cimiteriali e loro aree di servizio adiacenti alla coltura trattata.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le aree agricole aventi colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.
3. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole è invece regolamentato da specifica normativa regionale (D.G.R.V. n.1262 del 01 agosto 2016). Specificamente si intendono per ambienti extra-agricoli le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

Art. 3 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente, compreso il portainnesto;

- b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.);
 - c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.
4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Art. 4 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 5 - Vendita di prodotti fitosanitari

1. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti è un documento personale che viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, alle persone che ne fanno richiesta e abbiano compiuto il 18esimo anno d'età. L'abilitazione viene rilasciata o rinnovata d'ufficio alle persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Agrotecnico, Perito agrario, Perito chimico, Diploma in farmacia, Laurea in chimica, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze forestali e scienze biologiche ed equipollenti.
Alle persone che non possiedono uno dei titoli di studio elencati, l'abilitazione alla vendita viene rilasciata o rinnovata dopo la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio ed il superamento di una valutazione effettuata da una commissione composta da personale del Dipartimento di Prevenzione, della ULSS di competenza e del Servizio Fitosanitario Regionale (artt. 23 e 27 DPR 290/2001 e s.m.i.).

2. Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.
3. Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate di concime a base di nitrati e fosfati e prodotti fitosanitari, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
4. Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione.
5. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari anche per animali.
6. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
7. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici (T+ secondo la vecchia classificazione e H300, H310 e H330 secondo la nuova classificazione), tossici (rispettivamente T e H301, H311, H331, H340, H350, H360, H370, H372) nocivi (rispettivamente Xn e H341, H351, H361, H371, H373, H304, H334, H314, H318, H362) e irritanti (rispettivamente Xi e H315, H318, H319, H335), sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. Dovranno, inoltre, essere mantenuti separati, anche all'interno dei locali o armadi adibiti, i prodotti tra loro incompatibili.
8. I locali di deposito ai fini della commercializzazione dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) l'aerazione dovrà essere ottenuta con finestratura che garantisca un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno i 4/6 ricambi d'aria all'ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura;
 - b) i locali dovranno avere una altezza minima di metri 3;
 - c) i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;
 - d) le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;

- e) dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;
 - f) è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari;
 - g) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
 - h) L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 01 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D. M. 22 gennaio 2008, n.37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) le caratteristiche dei locali e dotazione di estintori devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi;
9. Per i depositi nei quali vengano detenuti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti.
10. Indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto, il venditore deve dichiarare annualmente all'Autorità Regionale i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, ad esclusione dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico.
11. Unitamente al prodotto deve essere conservata presso l'azienda la scheda di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati.
12. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico vidimato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS competente per territorio dove ha sede il deposito o locale di vendita.
13. Ogni deposito di prodotti fitosanitari dovrà essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008.

Art. 6 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

1. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito dei rifiuti speciali in ragione delle sostanze pericolose in esse contenute, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attesa dello smaltimento, tali rifiuti dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo in apposito locale un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi, la cui presenza deve essere comunicata alla Provincia territorialmente competente.
3. Il deposito temporaneo, fino a 10 metri cubi, non può essere mantenuto per più di un anno.
4. L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive a norma di legge.
5. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
6. Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 7 - Acquisto di prodotti fitosanitari

1. Chiunque intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari pericolosi, cioè classificati come T+, T, o Xn secondo la vecchia classificazione, deve essere in possesso di autorizzazione regionale in corso di validità (ex "patentino dei fitofarmaci"), rilasciata dall'ufficio regionale competente ai laureati in scienze agrarie, agli agrotecnici, ai periti agrari, e/o alle persone che abbiano ottenuto, dopo la frequenza obbligatoria del relativo corso di formazione, una valutazione positiva (artt. 25, 26 e 27 del DPR n° 290/2001 e s.m.i.). La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato sia a conoscenza dei pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, delle modalità per un corretto uso degli stessi, delle relative misure precauzionali da adottare e delle nozioni fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo e ambientale. Il titolare dell'autorizzazione è sempre e comunque responsabile dell'acquisto, del trasporto, dell'idonea conservazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
2. L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alla Polizia o Carabinieri.

3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
4. All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i prodotti fitosanitari T+, T, Xn e Xi (vecchia classificazione).
5. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi.

Art. 8 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

1. Per il trasporto stradale, al momento dell'acquisto dei prodotti fitosanitari, si fa riferimento alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza di ogni PF e alla DGRV, 1262/2016 in ogni caso nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
 - a) mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
 - b) non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
 - c) fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
 - d) portare, unitamente alla patente di guida, anche il "patentino";
 - e) tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l'operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con "!" e la frase "Rifiuto Speciale Pericoloso");
 - f) in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l'Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV), competenti per territorio.
2. Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
3. I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:

- a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
- b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
- c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
- d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
- e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
- f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
- g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.

In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.

- 4. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

Art. 9 - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- 1. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale richiamati dal PAN, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano-Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è opportuno seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato, tra quelli coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale presso il Consorzio Difesa Treviso, a fornire informazioni sulla difesa fitosanitaria allo scopo di ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti effettivamente necessari. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di

Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Per gli stessi motivi, nella scelta delle sostanze attive da impiegare nella difesa delle coltivazioni arboree, tra tutte quelle disponibili è fortemente consigliata la consultazione del “Protocollo Viticolo” del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, il quale riporta per ogni prodotto il livello di pericolosità (Preferibile, Attenzione, Ad uso limitato) ed altre informazioni utili. Nello stesso sono anche indicati i prodotti ammessi nella difesa biologica e integrata delle coltivazioni.

2. Dal 1° gennaio 2016, e comunque, se successiva, dalla data di esecutività del presente regolamento, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico, nuove classificazioni H300, H310 e H330), T (tossico, nuove classificazioni H301, H311, H331, H340, H350, H360, H370, H372) e Xn (nocivo, nuove classificazioni H341, H351, H361, H371, H373, H334, H304, H314, H318, H362)

Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatologia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego di alcuni dei prodotti classificati Xn (H334, H304, H341, H371, H373 in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. In tale caso la distanza minima definita nella successiva Tabella 1 non può essere mai inferiore a 10 metri (al posto dei 5 metri concessi per le irroratrici a tunnel e in presenza di siepi).

In qualsiasi caso necessita evitare fenomeni di deriva che arrecano disagi ai cittadini o utenti di aree e spazi pubblici in genere.

3. Durante l'effettuazione dei trattamenti delle coltivazioni arboree con prodotti fitosanitari è necessario evitare che i prodotti raggiungano, direttamente o per deriva, le aree sensibili. A questo fine sono state definite delle distanze minime o fasce di rispetto dei trattamenti in presenza delle aree sensibili; le distanze sono misurate dai confini se risultano ben identificabili. Se tali confini non sono ben identificabili, ovvero siamo in presenza di edifici residenziali appartenenti alla stessa proprietà del vigneto, la distanza minima deve essere maggiorata di mt 5

e misurata rispetto al perimetro dell'edificio. Tali distanze variano in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata nell'esecuzione dei trattamenti e della presenza o meno di siepe o fascia alberata in grado di trattenere l'eventuale deriva. La variazione è determinata dall'effetto deriva che ciascun tipo di attrezzatura produce, così come valutato da studi specifici di organismi universitari. E' vietato in ogni caso l'impiego di attrezzature di irrorazione impieganti ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini, a più alta volatilità.

Le siepi o fasce alberate devono essere in grado di trattenere la deriva e perciò di altezza non inferiore a 1 mt oltre l'altezza della coltura e di fittezza adeguata (Porosità <30%). Devono essere costituite da varietà autoctone. Per Veneto Agricoltura gli arbusti e alberi frequenti in Pianura Padana sono: *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Clematis* spp., *Corilus avellana*, *Cornus sanguinea*, *Fraxinus ornus*, *Platanus hybrida*, *Prunus spinosa*, *Rhus typhina*, *Sambucus nigra*, *Ulmus* spp., *Viburnum opulus*.

Le distanze minime sono riportate nella seguente Tabella.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto in assenza di siepe o fascia alberata (mt)	Fascia di rispetto in presenza di siepe o fascia alberata (mt)
Atomizzatori tradizionali con ventilatore assiale convenzionale e atomizzatori a polverizzazione (ugelli) prive di testate a getto mirato	30	25
Irroratrici a torretta a polverizzazione, munite di testate a getto mirato o sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	10
Irroratrici scavallanti senza recupero e irroratrici a flussi orientabili (diffusori multipli regolabili) con indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione	15	5
Irroratrici scavallanti a tunnel con recupero	5	5

- In presenza di vigneti già esistenti entro le fasce di rispetto definite in tabella, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati per i soli filari oltre i 5 mt anche con macchine a ventilatore spento o con ventola accesa ma solo verso l'interno del vigneto.

- In prossimità delle aree sensibili, per una profondità di 150 mt, è vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare una deriva della miscela superiore a quella normale (limite massimo ammesso del vento pari a 3 m/s corrispondente a una “Brezza leggera” secondo le indicazioni della Regione Veneto).
- In caso d’uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l’effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l’umidità relativa dell’aria.
- In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza delle aree sensibili e delle strade deve essere interrotta l’erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.
- Tra le aree sensibili, particolarmente sensibili, i plessi scolastici di ogni ordine e grado, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree da gioco per bambini quali i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, le aree adiacenti alle strutture sanitarie e altre aree puntualmente individuate dall’Amministrazione comunale, considerate aree ad alta presenza di soggetti “vulnerabili”, ferme restando le distanze minime sopracitate, i trattamenti devono essere eseguiti esclusivamente nell’orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni, secondo orari definiti dall’Amministrazione Comunale. In ogni caso i trattamenti non devono mai interessare dette aree. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l’uso di prodotti Xn (H334, H304, H341, H371, H373) concessi eventualmente in deroga dalla Regione Veneto per le colture.
- Nel territorio del Comune di Colle Umberto non è ammesso in ogni caso il trattamento delle colture tramite l’impiego di irroratrici pneumatiche con testata a cannone né l’uso di elicotteri.
- È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e documentate se necessario.
- L’utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.
- Per l’utilizzo si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.
- Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.
- Durante la manipolazione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.Lgs. 81/2008), delle

persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.

4. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e come previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
5. E' fatto divieto eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.
6. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice.
7. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
8. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti fitosanitari di almeno 10 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
9. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art.15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono

essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

10. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
11. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.
12. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento e non più fino ai 30 giorni dopo l'esecuzione; nel caso di trattamenti effettuati da terzi la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.
13. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.
14. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.
15. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

A corredo dell'art.9 si evidenzia nella tabella seguente i divieti o comportamenti specifici aggiuntivi rispetto alle distanze definite in TAB.1

TABELLA DIVIETI AGGIUNTIVI A TAB. 1
O COMPORTAMENTI SPECIFICI

AREE	DIVIETO O COMPORTAMENTO SPECIFICO
Plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, altre aree puntualmente individuate dalla Amministrazione Comunale	Trattamenti da effettuarsi solo in orario di chiusura, definito dalla Amministrazione Comunale
Strade ad uso pubblico e/o piste ciclabili	Adozione di tutti gli accorgimenti utili per evitare contaminazioni di mezzi e/o persone in transito, fermo restando il rispetto della distanza minima consentita per il tipo di irroratrice
Aree sensibili (tutte), corsi d'acqua e/o siepi	Spegnere l'irroratrice nei punti di svolta, all'uscita dai filari
Aree residenziali	Obbligo di avviso di trattamento ai confinanti che ne fanno richiesta
Eventuale impiego autorizzato di prodotti classificati Xn	Apporre appositi cartelli segnalatori all'ingresso del fondo trattato, visibili dall'area sensibile
Fondi trattati con qualsiasi prodotto fitosanitario	Accesso consentito solo con uso di DPI prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto
Irrorazione accidentale significativa di aree confinanti	Obbligo di segnalazione immediata del fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato

Art. 10 - Adozione delle tecniche di coltivazione integrata, biologica e biodinamica

Il Comune di Colle Umberto si impegna a promuovere la diffusione delle colture ecocompatibili sul proprio territorio attraverso incontri pubblici di approfondimento e aggiornamento.

Art. 11 -Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. I trattamenti con erbicidi sono vietati su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle aree a seminativo che ne richiedono necessariamente l'impiego, per mancanza di alternative efficaci, o altri casi particolari autorizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Ciò significa che nelle colture arboree è vietato trattare con erbicidi sia i filari sia il sottochioma lungo il filare.

Il controllo delle malerbe e le spollonature sono ammesse solo con procedure meccaniche e fisiche.

2. Per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 comma 17 e 18, art. 11 comma 2 e 3 del presente regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria (e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda). L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2)

Tab. 2- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.)

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 2)	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 3)	norma specifica

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con sostanze erbicide in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
4. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha

un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

5. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 48 ore nel "Registro dei trattamenti" di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 42 del DPR n. 290 del 23.04.2001, utilizzando lo specifico modello previsto con DGR n° 136 del 31.01.2003.
6. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.

Art. 12 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

6. È comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
8. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nel territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico) presso i centri autorizzati, con l'obbligo di conservare la documentazione; il primo controllo è da eseguirsi non oltre i cinque anni dall'acquisto e i successivi con cadenza sempre di cinque anni fino al 2020. Successivamente a tale data le attrezzature dovranno essere controllate con cadenza triennale.
9. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. È obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
10. Il livelli di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
11. precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

Art. 13 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar,

portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.

2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 14 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti eventuali su specifica autorizzazione regionale eseguiti con prodotti fitosanitari Xn vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare all'ingresso del fondo trattato visibile dall'area sensibile, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO" e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso).
3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 15 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In

particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

4. Il decreto legislativo n. 150/2012, all'art. 24 prevede per gli utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti) le seguenti sanzioni per:
 - **Acquisto o utilizzo di PF e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo”**: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene PF, presta consulenze sull'impiego di PF e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
 - **Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l’applicazione dei PF**: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei PF ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
 - **Mancato rispetto misure a tutela ambiente acquatico, dalle fonti di approvvigionamento acqua potabile e delle aree specifiche**: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
 - **Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti**: salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
5. Le violazioni alle altre norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00; ad eccezione dell'art. 11 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come previsto dalla L.R. 23/1994;
6. In caso di reiterazione delle violazioni, vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 16/D – Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

Alla fine del presente Regolamento sono inseriti i seguenti allegati:

ALLEGATO I: Glossario

ALLEGATO II: Vendita di prodotti fitosanitari, gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati, acquisto di prodotti fitosanitari, trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e concimi nelle aziende agricole.

ALLEGATO III: Nuova etichettatura e frasi di rischio dei prodotti chimici.

ALLEGATO IV: Tipi di macchine irroratrici.

ALLEGATO V: Fac simile cartello trattamento fitosanitario.

SEZIONE E - Animali

Finalità

La presente Sezione ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l'uomo riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un equilibrato rapporto tra Cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, si promuovono e sostengono iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la Cittadinanza con particolare riguardo al mondo della Scuola ed alle giovani generazioni.

Le relazioni con gli animali costituiscono un filo continuo nelle tradizioni proprie del territorio e delle nostre comunità, in questo senso vengono date in questa Sezione alcune precise indicazioni tese a favorire la continuità della convivenza uomo/animale pur nella modernità e nel rispetto delle nuove esigenze.

La convivenza con gli animali deve tener conto anche della possibilità di insorgenza di patologie comuni con l'uomo e quindi devono essere tassativamente rispettate le modalità di accudimento degli animali e le prudenti norme anagrafiche e sanitarie sulle quali si fonda la sicurezza anche in campo patologico.

Gli animali possono costituire un patrimonio a valenza economica di per se stessi e/o con i loro prodotti di origine animale, quindi una fonte di reddito da salvaguardare in quanto tale.

Art. 1/E - Definizioni

1. **Animali d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione o impiegati nella pubblicità. Possono esservi ricompresi anche quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici, specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e dal Regolamento (CE)

n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Gli animali della selvaggina autoctona non sono considerati animali d'affezione.

2. **Animale da reddito in allevamento a carattere familiare:** specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
3. **Animale da reddito:** specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.
4. **Animali sinantropi:** animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
5. **Colonia felina:** gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza in accordo con le Associazioni animaliste riconosciute.

Art. 2/E - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui alla presente Sezione si applicano a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati tenuti a qualsiasi titolo o anche in stato di libertà o semilibertà che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune con le esclusioni di cui al successivo articolo 3/E.

Art. 3/E - Esclusioni

1. Le norme della presente Sezione E non si applicano:
 - all'attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - alla attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
 - all'attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - alla sperimentazione animale in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Art. 4/E - Governo degli animali

1. Tutti i possessori di animali devono essere attrezzati per poter governare i propri animali, cattura compresa se necessario. Gli animali devono poter essere sempre catturabili e governabili per qualsiasi motivo ma specialmente per portar loro soccorso e cure, per separarli in caso di

conflitto, per eventuale carico su automezzi senza procurar loro lesioni e per provvedere agli interventi di vaccinazione e di accertamenti diagnostici di Veterinaria pubblica.

Art. 5/E - Detenzione e maltrattamento di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti e ad opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato dalla Provincia o altri Organi sovraordinati di animali destinati al ripopolamento o alla liberazione di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati sempre dalla Provincia o altri Organi sovraordinati.
2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche sia di specie sia individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un Veterinario e porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite. L'impegno si intende esteso anche alla regolamentazione della attività riproduttiva ed alla prole dei propri animali, al fine di evitare l'abbandono e conseguente disagio alla collettività.
3. I proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela personale e di terzi da aggressioni.
4. Chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o esemplari di cani a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e, nei casi previsti, di stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dalle Norme superiori.
5. Nel territorio del Comune è vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento.
6. E' vietato sottoporre gli animali a doping per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.
7. E' vietato allevare stabilmente gli animali all'esterno sprovvisti di un riparo naturale od artificiale; tutti gli insediamenti stabili nel corso dell'anno (salvo le greggi in pascolo vagante) dovranno avere un riparo per tutti gli animali presenti sufficiente, almeno, a riparare da pioggia e/o venti principali o commisurato alle esigenze minime di specie; le strutture edificate dovranno essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti edilizi vigenti; dovranno essere rispettate le

norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate.

8. Per evitare i molti contenziosi che nascono fra vicini la collocazione di tali ricoveri, anche se non di nuova realizzazione, oltre che tener conto delle distanze di legge dai confini di proprietà, si dovranno prendere in considerazione tutti quegli accorgimenti che si rendano necessari per non arrecare disturbo con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti.
9. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
10. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute. Condizioni di detenzione diverse da quelle normali potranno essere dettate o rilevate e definite sufficienti solo da Medico Veterinario in forma scritta.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche o lesioni fisiche.
12. E' vietato addestrare i cani per aumentarne l'aggressività.
13. E' vietato a tutti di ricorrere all'addestramento di animali di cattura in quanto appartenenti a specie selvatiche; sono esclusi i falchi e rapaci adibiti alla Falconeria (che, comunque, non devono essere di cattura) e degli animali artisti (definiti ai sensi del DGR 17/07/94).
14. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
15. I Veterinari che dovessero essere chiamati a curare animali con ferite presumibilmente frutto di combattimenti devono comunicarlo alle forze dell'ordine e/o alla Autorità giudiziaria.
16. E' vietata la colorazione artificiale degli animali che non sia pratica professionale come, ad esempio, per gli Acconciatori per cani. Restano escluse le pratiche per l'identificazione per attività zootecnica e per la colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione.
17. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

- c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
- d) nel caso di trasporto su mezzi trainati, che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato;
- e) per il trasporto degli animali all'interno degli autoveicoli rispettare, sempre e comunque, anche le norme del Codice della Strada;
- f) che gli animali non siano condotti al guinzaglio durante l'uso dei mezzi di locomozione meccanici
- g) Resta inteso che le modalità di trasporto professionale o amatoriale di animali con le relative necessarie Comunicazioni e/o Autorizzazioni saranno conformi al Regolamento 1/2005 CE e s.m.i.

- 18. E' assolutamente vietato utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell'accattonaggio.
- 19. E' vietato spellare o spiumare animali vivi o anche strapparne il pelame anche secondo l'Art 544 ter del c.p.
- 20. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un Veterinario, resta comunque vietata l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari.
- 21. E' ammessa l'ablazione delle dita sopranumerarie; è invece proibito praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda ed il taglio delle orecchie (salvo eventuali specifiche disposizioni dettate da norme superiori di livello nazionale per le varie specie e/o razze).
- 22. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le segnalazioni andranno indirizzate al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o dalla Provincia con le sue Guardie nel caso si tratti di selvatici. L'Inosservanza di quanto previsto dal presente comma è sanzionata ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.

Art. 6/E - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto può acquisirne la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trova.

Art. 7/E - Allevamento di selvaggina

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'art. 17 della Legge n. 157/1992, sono distinti in tre categorie:
 - a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
 - b) per la riproduzione ed allevamento di animali selvatici per soli fini alimentari;
 - c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia. La Provincia è delegata al rilascio della autorizzazione entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, tra i quali l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie e per numero progressivo, da riportare nel registro.

Art. 8/E - Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione. Nomadismo

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario chiunque detenga api ha l'obbligo di farne denuncia specificando collocazione e numero di arnie. Le denunce e le comunicazioni di cui al presente articolo vanno indirizzate ai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri, nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto:

- alle strade di pubblico transito;
- ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari.

3. Gli apicoltori che intendono praticare il Nomadismo devono portare le loro arnie con al seguito le documentazioni sanitarie previste e devono preavvisare del loro arrivo sia l'ASL che il Comune di arrivo secondo le norme specifiche in vigore nella Regione Veneto delle quali potranno essere edotti dai Servizi veterinari dell'ASL di origine.

Art. 9/E - Denuncia di possesso di animali da reddito

1. I possessori di animali da reddito (bovini, equidi, ovi-caprini, suini, volatili, pesci ecc.) a qualsiasi titolo detenute, devono denunciare l'esistenza del loro allevamento fornendo tutti i dati richiesti dalle varie anagrafi di specie al Servizio veterinario competente, nonché qualsiasi variazione che dovesse intervenire in base e nei tempi propri delle norme relative per ciascun tipo di allevamento.
2. All'occorrenza il Servizio veterinario dell'ASL competente fornisce tutte le indicazioni necessarie per l'aggiornamento dell'Anagrafe animale d'interesse.
3. Sono esentati, salvo introduzione futura di ulteriori obblighi da parte di Norme superiori, gli allevamenti sotto i due suini o sotto i 250 capi di volatili e/o animali di bassa corte, ma solo nel caso di uso familiare degli stessi.

Art. 10/E - Pascolo degli animali

Pascolo vagante

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) ed alla DGR n. 1002 del 05/06/2012 attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) comunicare per tempo all'ASL competente per territorio il percorso programmato secondo le modalità previste dalla DGR n. 1002 del 05/06/2012 ed aver ottenuto da questa l'Autorizzazione al pascolo che comprenda gli eventuali vincoli e prescrizioni che ciascun Comune interessato al tragitto impartirà;
- b) si ribadisce che il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso in forma scritta dal proprietario del fondo (a meno che il

proprietario non sia presente o possa dichiarare di essere d'accordo), da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;

c) nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Sindaco con l'ASL competente, indipendentemente dal procedimento penale, possono disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile reperire altro pascolo nella zona; l'onere relativo sarà posto a carico del contravventore;

d) i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare il regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. 320/1954) nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto compreso il DGR n° 1002 del 05/06/2012, devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti

Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà tenuto in custodia nel migliore dei modi possibili fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato verrà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle aree considerate boscate ai sensi della L.R. 52/78 e s.m.i., il pascolo è disciplinato da quanto previsto dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Veneto.

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

Nel percorrere le strade all'interno del territorio comunale, le mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono essere condotte da un guardiano fino a un numero di 60 capi e non meno di due per un numero superiore di capi; le mandrie non possono sostare nelle strade e nelle piazze; durante la notte le mandrie devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue i guardiani devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184). Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di qualunque specie devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, da cui possano derivare molestie o panico alla popolazione o danni alle proprietà limitrofe o alle strade. L'attraversamento delle pubbliche vie deve essere ridotto all'indispensabile in termini di tempo e spazio e gli eventuali imbrattamenti devono essere spazzati/rimossi immediatamente dopo l'evento che li ha generati compatibilmente con la indispensabile messa in sicurezza del gregge.

Pascolo su beni demaniali

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza la sopra ricordata Autorizzazione dell'ASL competente comprensiva dei vincoli eventualmente e preventivamente posti dal Sindaco di ciascun Comune competente per il proprio territorio.

Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili solo se efficaci.

Art. 11/E - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Autorità per i Servizi Sanitari competente per territorio (ASL), qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi, i corsi d'acqua, i ricoveri e le attrezzature varie con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale e mezzo o attrezzo che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità competente.

Art. 12/E - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona. Sinantropi

1. Sul territorio comunale è vietato molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.
2. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ALS di competenza, può disporre interventi per il contenimento delle popolazioni degli animali sinantropi in libertà.

Art. 13/E - Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, ad esclusione delle operazioni di derattizzazione-disinfestazione, che devono essere eseguite da personale addestrato con modalità e sostanze tali da evitare il rischio di avvelenamento per le altre specie animali.
2. I Medici Veterinari, Liberi Professionisti od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalare il fatto all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree comunali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo oltre a provvedere a bonifiche qualora possibili. I terreni interessati dai provvedimenti sindacali potranno, se del caso, essere segnalati da appositi cartelli.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 14/E - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire mammiferi ed uccelli vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo ad eccezione degli animali da consumo ed animali da allevamento ad allevatori.
2. Le norme di cui al precedente punto non si applicano alle Associazioni animaliste nell'ambito di iniziative con lo scopo dell'adozione.
3. I pesci tenuti per essere dati in premio al gioco del lancio della biglia nei piccoli vasi acquario devono essere tenuti in apposita vasca o contenitore/i diversi e non nei vasi oggetto dei lanci; in questi vasi potranno esserci, al massimo, finti pesci a mimarne la presenza.

Art. 15/E - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
2. Nella realizzazione di nuova viabilità o nei casi di profondo rifacimento dell'esistente si potrà tener in debito conto l'eventuale necessità di sottopassi che favoriscano le periodiche migrazioni delle specie così dette "minori" quali i rospi.

Art. 16/E - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica eccetto per le operazioni autorizzate ai fini della gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni, storni ecc.).
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti o almeno strutturati secondo le esigenze etologiche di specie.
3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione e delle larve ed insetti per i volatili.

Art. 18/E - Esposizione e commercializzazione di animali

1. I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.
2. Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:
 - a. è vietato, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico ed, in ogni caso, al pubblico passaggio, animali per un orario superiore a quello di apertura; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali si devono assicurare comunque le disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre, giustificatamente, la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;

- b. i piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento.
- c. deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
- d. nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne.
- e. durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
- f. anche nei casi ammessi è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- g. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
- h. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine.¹² Deve essere sempre garantita la presenza di abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie;
- i. sono vietate in tutto il territorio comunale alle attività commerciali ambulanti occasionali inerenti la vendita di animali;
- j. possono rimanere esclusi dal divieto gli spazi appositamente dedicati nelle fiere, mercati ed esposizioni autorizzate sempre comunque secondo le specifiche disposizioni, anche sanitarie, impartite dal Sindaco nell'apposito atto autorizzativo;
- k. commercianti non possono vendere animali a minori;
- l. è vietato esporre soggetti ammalati che devono essere, invece, detenuti in luoghi diversi ed idonei per le cure necessarie.

Art. 19/E - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad autorizzazione del Sindaco che potrà servirsi del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ASL competente per la necessaria istruttoria preliminare al rilascio dell'Autorizzazione. Il rilascio di parere favorevole all'autorizzazione sindacale dovrà avvenire in ottemperanza della normativa vigente al momento della richiesta di rilascio come ora del DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre

¹² (Misure indicativamente corrette per la detenzione di alcuni animali sono elencate negli Allegati alla presente Sezione)

viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi; si dovrà tener conto anche della sicurezza per gli animali esposti e per gli spettatori. Le richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni d'anticipo per permettere l'esecuzione dell'istruttoria da parte degli Uffici comunali preposti ed, eventualmente, del Servizio Veterinario competente per territorio.

Specificamente i circhi, che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendarsi, devono consegnare al Comune, contestualmente alla presentazione della eventuale richiesta di concessione di area pubblica per l'insediamento della struttura, una scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo lo schema descritto alla fine della presente Sezione.

Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere consegnata al Comune che la può mettere a disposizione, al bisogno, anche del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

In particolare, alla scheda dovranno essere allegati come prerequisiti irrinunciabili:

- a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile: il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- b) estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati animali ricompresi delle specie trattate nella medesima Legge;
- c) nominativo del Veterinario di riferimento, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali. Il rapporto con detto Professionista dovrà essere stato contrattualizzato in modo da essere garantita la sua l'opera a fini preventivi delle malattie, per la tenuta di schede cliniche per gli esemplari detenuti, per la predisposizione di programmi nutrizionali, per dare appoggio nel Pronto soccorso, per eventuali pratiche eutanasiche e per dare consulenza relativamente al benessere nel trasporto e nei vari aspetti della detenzione.
- d) elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- e) dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati (fino alla morte naturale degli animali catturati in natura o particolarmente

rari è consentito detenerli esclusivamente se questi fossero già stati presenti al 10/05/2000 essendo da allora espressamente vietato ogni ulteriore cattura).

g) planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;

h) elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D.Lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;

i) piano di emergenza in caso di fuga;

j) dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettieri che vanno comunque adeguatamente raccolte e/o trasportate senza spandimenti;

k) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

l) specifica dichiarazione circa la conformità alle disposizioni minime previste per la detenzione ed esposizione degli animali nel Documento approvato dall'Apposita Commissione scientifica CITES su commissione del Ministero dell'Ambiente-Servizio conservazione della Natura il 10 maggio 2000.

2) In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei prerequisiti tecnici previsti.

La revoca s'intende certa nel caso si ravveda la non corrispondenza dell'allestimento rispetto al dichiarato al momento della richiesta di autorizzazione finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione.

Oltre alla documentazione di cui all'articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche, secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001 e/o altri registri previsti per le altre specie; tutti gli esemplari devono essere individualmente riconoscibili. Tali registri dovranno essere sempre disponibili presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale:

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente per territorio, su richiesta della Amministrazione comunale, verifica gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, il rispetto delle indicazioni tecniche ed esprime parere formale necessario per l'adozione dell'Autorizzazione amministrativa da parte del Sindaco. Il parere comprenderà sempre anche il richiamo all'obbligo, alla fine, di pulire e disinfettare gli spazi occupati o imbrattati dagli animali come da Regolamento di Polizia veterinaria 320/54.

Art. 20/E - Inumazione di animali d'affezione

1. Il Reg. (CE) 21-10-2009 n. 1069/2009 Regolamento del parlamento europeo e del consiglio e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante l'incenerimento d'obbligo o il seppellimento quando le carcasse non fossero assolutamente recuperabili.
2. Il seppellimento dei soli animali d'affezione è possibile nel terreno di proprietà o a disposizione del proprietario/detentore una volta esclusa la malattia infettiva pericolosa (con l'accortezza di effettuare uno scasso sufficiente ad evitare il dissotterramento da parte di altri animali e, meglio, se con l'uso di calce sulla carogna) oppure in un cimitero per animali potendo escludere qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme;
 - b) i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ASL per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;
 - c) nel rispetto della normativa in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93 (Zona E).

Art. 21/E - Conduzione di animali

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune il trasporto degli animali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio e per i taxi, alla volontà del conduttore oltre che delle seguenti disposizioni (nessuna restrizione per i cani accompagnatori di persone cieche):
 - a. l'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi

- titolo, il quale ha cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
- b. Per i cani nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio molto corto e museruola; gatti ed altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.
 - c. Gli animali non devono ingombrare gli accessi di salita e discesa.
 - d. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve avere cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo stesso.
 - e. È vietato detenere e/o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti; la possibilità di accesso degli animali al seguito nei luoghi di produzione, preparazione, confezionamento e deposito degli alimenti si intende concessa non appena le norme superiori lo permetteranno con le modalità dettate dalle stesse.
 - f. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di animali negli alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
 - g. L'uso di un guinzaglio lungo od allungabile deve essere commisurato alla possibilità di controllo del proprio animale e ciò per sottrarlo al rischio di attacco di altri animali e per impedire danneggiamenti non controllabili da parte sua.
 - h. E' vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
 - i. E' vietato condurre animali nei cimiteri.
 - j. sono esentati dalle limitazioni di cui ai punti b, f ed i solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 22/E - Conduzione di cani nei luoghi pubblici

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi e sabbionaie per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
 - ♣ E' obbligatorio, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali

possano determinare danni e ciò specialmente per i soggetti provatamente aggressivi¹³.

- ⤴ Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
- ⤴ Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile attenzione dei loro accompagnatori che ne sono comunque responsabili.
- ⤴ E' fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.
- ⤴ La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio veterinario ASL competente per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.
- ⤴ E' consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio corto e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.
- ⤴ Il guinzaglio per i cani di grossa taglia deve avere sufficienti garanzie di robustezza e deve essere tenuto, comunque sempre, da persone di maggiore età e/o di struttura fisica sufficiente a garantire il governo dell'animale.
- ⤴ I cani devono poter effettuare una attività motoria regolare ed adeguata alla taglia, all'età ed alla razza.

Art. 23/E - Anagrafe canina

1. Il proprietario o altro detentore, deve provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali anagrafati entro i 15 giorni successivi al fatto; devono, negli stessi tempi, comunicare anche gli eventuali loro cambi di residenza.
3. Gli organi di vigilanza, quando dotati di lettori di microchip, possono in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o la regolarità dell'applicazione dei microchip e/o l'aggiornamento

¹³

MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,

ORDINANZA 3 marzo 2009 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)

della posizione anagrafica; le stesse operazioni sono possibili anche con l'accesso preventivo o consuntivo alle banche dati dell'Anagrafe canina.

Art. 24/E - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. La cuccia dei cani deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale e chiusa almeno su tre lati, provvista di tetto impermeabile, rialzata da terra e sufficientemente coibentata.

Le superfici dei recinti devono essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere da inutili intralci, devono essere periodicamente disinfestate e disinfettate.

I recinti di nuova realizzazione per la detenzione dei cani devono avere la superficie minima in mq conforme alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza deve essere almeno di un terzo. L'altezza delle recinzioni di aree e/o recinti deve garantire che gli animali detenuti non possano uscire con salti o arrampicate.

Deve essere garantita una zona ombreggiata.

Peso del cane in kg	Superficie minima del box in mq per la detenzione temporanea (meno di 60 giorni) o con movimentazione frequente	Superficie minima del box in mq per la detenzione permanente (più di 60 giorni) o con nulla movimentazione
Meno di 10 kg	4,00	10,00
Fra 11 e 30 kg	6,00	12,00
Oltre i 30 kg	8,00	15,00

E' ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.

I possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare i bambini, anche per solo gioco, devono esporre in modo che siano ben visibile uno o più cartelli "ATTENTI AL CANE" al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà. L'apposizione di tale cartello da parte di tutti gli altri possessori di cani resta facoltativa.

Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi di detenzione del presente articolo non devono essere considerate come un invito a non garantire una frequente e salutare movimentazione ai propri animali.

In ogni caso il Proprietario non è esentato dalla responsabilità di vigilanza e controllo sui propri animali.

Art. 25/E - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o equidi hanno l'obbligo di essere muniti di apposita pala/paletta e/o sacco/sacchetto o altro strumento adatto per una igienica raccolta e trasporto delle deiezioni dei propri animali che devono essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia. Essi sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti da qualsiasi strada, area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale per il successivo smaltimento coi rifiuti solidi urbani negli appositi contenitori se esistenti o nelle concimaie o terreno agricolo se si tratta di cavalli; gli stessi sono tenuti anche a ripulire, poi, il suolo. Per le greggi si veda l'articolo 10/E.
2. Sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

GATTI

Art. 26/E - Colonie feline

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ai sensi della L.R. 60/93 ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
 - Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze.
 - Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ed almeno una delle Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale. Copia di ogni modulo di rilevazione andrà trasmessa al Comune di competenza. Il Comune ha facoltà di essere presente al censimento con proprio funzionario.

- La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente re-immessi all'interno della colonia di provenienza una volta superati i problemi sanitari.
- I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Veterinari.

ANIMALI DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA URBANA - EQUIDI – VOLATILI - ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 27/E - Detenzione di equidi

1. Gli equidi che vivono stabilmente all'aperto devono disporre di una struttura coperta, naturale o artificiale, atta almeno a ripararli, al bisogno, dal sole o dal vento; devono avere sempre acqua a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' assolutamente vietato tenere equidi sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si potrà derogare da queste misure minime qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su superfici ampie.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e i soggetti anziani e malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.
4. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi solo secondo i dettami delle Norme statali relative a questa specifica attività.
6. Tutti gli equidi detenuti devono essere in possesso del proprio passaporto, essere notificati completamente ed in modo aggiornato circa le possibili variazioni intervenute all'Anagrafe degli equidi e registrati sul Registro di carico-scarico dell'allevatore come dettato dalle specifiche Norme.

Art. 28/E - Detenzione di volatili

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

1. Le gabbie con volatili detenuti non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre puliti, riforniti e, numericamente, sufficienti.
2. Nelle gabbie non ci deve essere un affollamento eccessivo tenendo anche in conto della competitività, dell'aggressività fra specie diverse, della taglia e/o delle diverse esigenze climatiche delle specie conviventi.
3. Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga dei volatili (innervatura delle ali ecc.), se assolutamente indispensabili, dovranno essere eseguiti solo da Veterinari previa adeguata anestesia.
5. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
6. I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.
7. I posatoi, in numero adeguato, devono avere un diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa i 2/3.
8. Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dei volatili presenti.
9. La misura minima delle gabbie deve permettere di poter sbattere le ali senza colpire le pareti.
10. E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
11. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno sottostante.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali a fini sanitari.
13. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili e modulate al meglio del possibile solo per il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni ornitologiche.

Art. 29/E - Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

1. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in gabbia, se inevitabile, deve tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche in termini di temperatura, umidità e luce.

2. Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione deve esserne comunicato il possesso al Corpo Forestale dello Stato ottenendo, conservando il certificato CITES di accompagnamento.
3. E' comunque vietato detenere animali velenosi qualora non sia agevole trovare in distribuzione gli antidoti, eventualmente, necessari.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali a fini sanitari.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 30/E - Detenzione di specie animali acquatiche

1. E' vietato l'uso di acquari non provvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere i pesci, quando lo vogliano, al fine da ridurre al minimo lo stress da paura di predazione.
2. E' sconsigliato l'uso di acquari sferici a pareti trasparenti.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

OVINI, CAPRINI, SUINI

Art. 31/E - Detenzione di ovini e caprini e suini

1. Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, deve comunicarlo al Servizio veterinario di Sanità animale dell'ASL competente che procede al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test gratuiti per la Brucellosi ed alla osservazione per le TSE.
2. Questa disposizione non si applica a chi è già noto e censito presso i Servizi Veterinari.
3. E' d'obbligo comunicare il numero di capi posseduto al 31 marzo di ogni anno a meno che la posizione anagrafica informatica dei singoli capi tenuta presso i Servizi veterinari non sia già stata aggiornata.
4. I possessori di suini in numero superiore ad uno devono registrare la loro posizione presso il competente Servizio Veterinario, alla pari degli allevatori di ovi-caprini.
5. Gli allevatori di ovi-caprini e suini ottemperano alle specifiche modalità di tenuta anagrafica delle specie possedute secondo le Norme specifiche per conoscere o chiarire, eventualmente, le quali potranno adire in ogni momento ai Servizi Veterinari pubblici competenti per territorio.

Art. 32/E - Misure minime di stabulazione

1. Per gli animali di cui agli articoli 28/E, 29/E e 30/E si potrà far riferimento a quanto indicato, a titolo informativo, negli Allegati alla presente Sezione (allegati 1/E, 2/E e 3/E).

Art. 33/E - Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione comunale esige dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 34/E - Controllo della diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus)

1. E' vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
2. E' obbligatorio:
 - a) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua;
 - b) svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli e capovolgerli;
 - c) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - d) introdurre, se possibile, nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
 - e) provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
3. Qualora in giardini ed aree scoperte, nelle quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di Aedes Albopictus (zanzara tigre) si potrà intervenire anche con trattamenti adulticidi sulla vegetazione.
4. Allo scopo di contrastare la diffusione degli insetti, è altresì utile l'azione preventiva mediante trattamenti antilarvali da effettuarsi in presenza di contenitori d'acqua impossibili da svuotare o manutentare.
5. All'interno dei cimiteri, i vasi portafiori qualora non utilizzati, devono essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida. In caso di utilizzo di

fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (esempio piccoli innaffiatori o simili) devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

OBBLIGHI E DIVIETI SPECIALI

1. Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in locali chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
 - e) Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
 - f) Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate devono provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate.

OBBLIGHI E DIVIETI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AZIENDE AGRICOLE

1. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
2. I Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua ed il conseguente sviluppo larvale delle zanzare;

3. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.);
4. Coloro che gestiscono attività florovivaistica devono procedere ad una disinfestazione, al bisogno ma almeno mensile delle aree interessate da dette attività.

Art. 35/E - Piccioni ed altri uccelli sinantropi

1. Al fine di controllare questo tipo di animali (Piccioni, Storni, Cormorani ecc.) si adottano metodi “integrati” di lotta che danno i risultati più soddisfacenti. Le singole Amministrazioni comunali ricevono le segnalazioni individuando per ciascuna di queste la causa del problema ovvero la colonia di piccioni o di altro tipo di uccello che ne sia l'origine. Individuata la tipologia, la consistenza, il sito principale di stazionamento e le abitudini riscontrate della colonia ne informa il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente che da un elenco di prescrizioni ed informazioni sulle buone pratiche utili a ridurre nel tempo il numero di animali presenti. Le operazioni da eseguire e gli eventuali costi relativi sono in capo al proprietario o al fruitore dei diritti d'uso dell'immobile sede della colonia sia esso privato cittadino o Pubblica Amministrazione. Restano fermi:
 - a) il divieto di alimentare i piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando crei inconvenienti igienico-sanitari che interessino la comunità;
 - b) l'obbligo di chiusura con finestre o reti delle aperture degli immobili abbandonati o loro porzioni.
 - c) la predisposizione, da parte dei proprietari di immobili di interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili all'interno degli edifici e nei sottotetti, mediante l'installazione di protezioni a tutti gli orifizi di sottotetti, soffitte, altane e nell'ostruzione di tutti i possibili siti idonei alla nidificazione presenti (tali interventi andranno eseguiti nella stagione invernale per evitare di murare vivi animali in cova o pulcini); su cornicioni e sottotetti possono essere, inoltre, installati respingenti metallici e questo immediatamente se già attirano individui singoli o singole coppie o intere colonie di colombe di qualunque numerosità;
 - d) l'obbligo per i proprietari ed i conduttori di edifici pubblici e privati di effettuare la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili, sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfezione;

- e) le Ordinanze sindacali che dovessero contemplare anche trattamenti di tipo farmacologico devono sempre porre il divieto di uso alimentare degli uccelli bersaglio;
- f) non sono ammessi gli abbattimenti con le armi da fuoco se non per gravi e comprovati motivi sanitari che non permettano altri approcci (motivi, peraltro, mai occorsi in passato);
- g) non sono ammessi trattamenti con sostanze sterilizzanti o con ormoni progestinici e/o estrogenici perché ottengono risultati non stabili nel tempo ed a dosaggi troppo prossimi alla DL₅₀ (dose letale per il 50% dei casi) degli stessi prodotti;
- h) non sono previsti interventi chirurgici che ottengono effetti simili agli abbattimenti e hanno costi difficilmente sopportabili.

Art. 36/E - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti/nocivi

RATTI E RODITORI

1. La presenza di ratti e topi sul territorio è spesso dovuta ad un errato comportamento da parte dei cittadini quali l'abbandono di rifiuti, la mancata pulizia, manutenzione e/o sfalcio delle aree esterne di pertinenza. Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è pertanto fatto divieto di:
 - ⌘ abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - ⌘ accatastare e stoccare in modo disordinato ed alla rinfusa, nonché abbandonare materiali in aree esterne;
 - ⌘ abbondare nelle somministrazioni di alimenti ad animali selvatici o sinantropi (anatre e cigni nei parchi o passerai e merli di città ecc.) al punto da permettere di alimentarsi da parte di roditori (o di piccioni) dei resti che dovessero permanere
2. E' inoltre obbligatorio:
 - ⌘ mantenere pulite, in ordine ed idoneamente sfalciate le aree esterne;
 - ⌘ alimentare gli animali da cortile ad uso familiare in appositi contenitori da ritirare alla sera e conservare in idonei locali, al fine di evitare che i ratti possano trovare alimento facilmente disponibile;
 - ⌘ conservare gli alimenti per animali in idonei contenitori chiusi.
 - ⌘ Eventuali trattamenti con rodenticidi, meglio se eseguiti da ditte specializzate, debbono essere eseguiti con prodotti all'uopo destinati, conservando le schede di sicurezza e coprendo il prodotto in modo da renderne impossibile il consumo da parte degli animali domestici.

PROCESSIONARIA

1. Tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria devono provvedere, autonomamente o per il tramite di Ditta specializzata, all'immediata rimozione dei nidi ed alla relativa distruzione con il fuoco.
2. In caso di attacchi estesi dovranno essere effettuati trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto.
3. E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per la raccolta del verde e dell'umido.
4. Gli interventi di rimozione e disinfestazione devono essere effettuati entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare al comune la presenza di nidi, al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

MOSCHE

1. In tutti gli allevamenti di animali e nell'area di rispettiva pertinenza si devono effettuare i trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti eventualmente presenti.
2. Le aziende zootecniche di tipo intensivo (secondo quanto previsto dalla DGR 7949/89) e gli altri soggetti che di volta in volta possono essere riconosciuti come causa di inconvenienti documentati (ai quali deve essere comunicata tale esigenza da parte dell'Autorità Sanitaria) devono predisporre ad inizio anno un Piano dettagliato di lotta contro le mosche, col Piano deve essere predisposto un Registro sul quale devono essere annotati i trattamenti di disinfestazione effettuati (prodotti utilizzati e date/modalità di esecuzione); tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno. Qualora i trattamenti vengano eseguiti direttamente dal titolare dovranno essere conservate per un anno i documenti comprovanti l'acquisto e le relative schede tecniche e di sicurezza.
3. Nel registro dovranno essere annotati nella stessa giornata di esecuzione:
 - ⌘ La ditta o l'operatore che ha eseguito l'intervento di disinfestazione;
 - ⌘ Le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
 - ⌘ I prodotti impiegati, le dosi d'impiego e le date dei trattamenti;
 - ⌘ Per ogni prodotto dovrà essere conservata la scheda tecnica e di sicurezza
4. Tutti gli allevamenti zootecnici devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne ed in particolare è necessario venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.

5. L'area di pertinenza dell'allevamento deve essere periodicamente sfalciata e il materiale ottenuto deve essere asportato.
6. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido). Le concimaie devono essere dotate di adeguata vasca (a perfetta tenuta) di raccolta del colaticcio. Devono essere attuati trattamenti di disinfestazione con una periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche; in alternativa è possibile coprire uniformemente il cumulo di letame con teli impermeabili di colore nero.
7. Le dimensioni minime delle concimaie devono essere adeguate al numero di animali allevati al fine di consentire un corretto stoccaggio del letame finalizzato alla successiva concimazione.
8. La distanza delle concimaie di nuova realizzazione dovrà essere di almeno:
 - ♣ stalle e scuderie fino a 10 capi, porcilaie fino a 5 capi: 25 m dai confini di proprietà, 30 metri dagli edifici residenziali.
 - ♣ allevamenti di animali con numero di capi superiori al precedente punto: 75 m dai confini di proprietà e 80 m dagli edifici residenziali.
9. Le vasche di raccolta delle deiezioni a perfetta tenuta devono essere chiuse (non a cielo aperto), con sistemi di asporto del materiale atti ad evitare le dispersioni e spargimenti.
10. Le dimensioni minime delle vasche di raccolta delle deiezioni devono essere adeguate al numero degli animali allevati per consentire la maturazione del liquame anche secondo quanto indicato dal Piano Regionale di Tutela delle Acque.
11. I mezzi utilizzati per lo spargimento devono consentire la copertura del carico con teloni impermeabili al fine di assicurare che il trasporto avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori. Tutti i mezzi impiegati devono essere a perfetta tenuta tale da garantire l'assenza di perdite (liquidi e solidi) durante il trasporto. Ultimate le operazioni di spargimento le attrezzature devono essere lavate.
12. Ogni azienda di cui al comma 9 deve annotare su apposite pagine del registro dei trattamenti disinfestanti le date e i luoghi degli spargimenti di deiezioni.
13. Il solo trasporto delle deiezioni deve avvenire dalle ore 23,00 alle 08.00 dei giorni feriali mentre lo spargimento o il trasporto seguito dallo spandimento dalle ore 06.00 alle ore 10.00 dei giorni feriali. Il trasporto e lo spargimento sono vietati nei giorni festivi e il sabato.
14. Per quanto concerne le modalità di spandimento delle deiezioni solide e liquide si veda la successiva Sezione F.

BRUCO AMERICANO, TARLO ASIATICO, VESPA CINESE ecc

1. Ogni altra infestazione particolare e/o inattesa e/o nuova deve essere comunicata al Servizio Fitosanitario che fornirà le migliori strategie di intervento ed a solo queste metodiche si potrà dar corso.

Art. 37/E - Responsabilità civile

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.
3. Il pagamento del premio di un'assicurazione RC per sostenere i costi di eventuali danni provocati dall'animale non esenta il proprietario o il conducente da porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a prevenire il verificarsi di eventi o comportamenti dannosi, che potrebbero sfociare in azioni penalmente perseguibili.

Art. 38/E - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione della presente Sezione valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.
2. I proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate in forza della presente Sezione confluiranno in un apposito capitolo di bilancio per finanziare, almeno col 50% del monte raggiunto, le attività tutelanti il benessere animale.

Art. 39/E - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. n. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, fatte salve in ogni caso le più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
2. Per l'inosservanza agli articoli 4-5-10-12-13-14-16-18-19-20-21-22-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00; pagamento in misura ridotta Euro 160,00;
3. Per l'inosservanza all'art. 23 (obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante l'applicazione del microchip) è prevista (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 14.08.1991, n. 281 e della

Legge Regionale 28.12.1993 n. 60), una sanzione amministrativa di Euro 77,00: pagamento in misura ridotta Euro 25,66.

4. Per l'inosservanza dell'art. 25 relativo agli imbrattamenti ed alle attrezzature per la pulizia da portare al seguito si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 con i seguenti importi da pagare per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio (pagamento in misura ridotta): Euro 200,00 o quanto specificamente determinato dal singolo Comune.
5. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7-8-9-31 nella quota parte relativa alla mera denuncia del possesso di animali da produzione per l'iscrizione alle anagrafi previste (secondo l'art. 32 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336) alla pena pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
6. Per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di malattia infettiva o sospetto di malattia infettiva degli animali da 500 a 2.500 euro ovvero, in misura ridotta di 800 euro (Circ. 6/10/89 n. 601/139/7993, Art. 6 Legge 2/06/88 n. 218, Art. 264 TULS 1265/34, Legge 24/11/1981 n.689).

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE A CUI SI PUO' FARE RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
10cm. Passeriformi esotici, Canarini (Es: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	15	30	120	10
20cm. Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori (Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	10	40	250	15
25cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura (Es: 6 Calopsitte in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	6	40	450	20
30cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus) (Es: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	4	50	600	25
40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adalaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p.	4500	2	50	2000	40

patagonus (Es:2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)					
--	--	--	--	--	--

Specie grandi					
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uce lli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) (Es:1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm) Passeriformi esotici, Canarini (Es:15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)	4500	1	75	2700	60
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) (Es:1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)	13.500	1	120	4800	60

Allegato 2/E

ESEMPI DI MISURE MINIME RITENUTE CONFORTEVOLI PER GABBIE DI STABULAZIONE PER MAMMIFERI D'AFFEZIONE (CONIGLI E PICCOLI RODITORI)

Specie animale		Per gruppi fino a n animali Superficie cmq	Per animale in più Superficie cmq	Altezza della gabbia cm
Peso	Numero (n)			
Coniglio *				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	—	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	--	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale		Per gruppi fino a n animali	Per animale in più	Altezza della gabbia
Peso	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillo	1-2	600	---	14
Cincillà	1-2	2500	---	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	---	74

Furetti: Gabbia di superficie di almeno 0,64 mq. Gabbie con misure ridotte sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce: Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima commisurata ai pesci presenti. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua.

Allegato 3/E

Specie animale		Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
Uccelli	n°	Superficie della voliera cmq		Superficie cmq	cm
Piccoli Passeriformi	4	1600		---	40
Usignoli del Giappone	2	1600		---	
Grandi passeriformi	2	1600		---	

Cocorite e calopsitte	2	3200	---	40
Specie piccole di colombi	2	3200	---	40
Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	n°	Volume della voliera mc	Superficie mq in più	cm
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2
Cocorite e calopsitte	2	3200	---	40
Specie piccole di colombi	2	3200	---	40

Rettili, Sauri, Iguane e Cheloni

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace) ²	3 x (lungh. carapace) ²	---
Tartarughe d'acqua	1	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace) ²	1,5 x (lungh. carapace) ²	lunghezza del carapace
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace) ²	2 x (lungh. carapace) ²	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio

5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm

1° animale 9x20² = 3.600 cmq

dal 2° al 20° animale 19x3x20² = 22.800 cmq

Principali normative di riferimento

Codice Penale

art.727 (Abbandono di animali)

art.672 (Omessa custodia e mal governo di animali)

art.659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

art.638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

art.544-bis (Uccisione di animali)

art.544-ter (Maltrattamento di animali)

art.544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati)

art.544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali)

art.544-sexies (Confisca e pene accessorie)

Codice Civile

art.1138 (Regolamento di condominio)

art.2052 (Danno cagionato da animali)

art.844 (Immissioni)

Artt. 823 e 826 del C.C

DPR 31/03/1979 Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria artt. 83, 86 e 87

Legge 14 agosto 1991, n.281

L.R. Veneto, n.60 del 1993

D. M. 10 aprile 1969

Legge 189/2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

Ordinanza ministeriale 27/08/2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani GU 213 del 10/9/2004 e succ. modifiche

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 febbraio 2003 (recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.);

Accordo Stato-Regioni, 6 febbraio 2003

Legge 157/1992 Tutela della fauna selvatica omeoterma

Legge 150/1992 Animali esotici e C.I.T.E.S.

SEZIONE F – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento animali e delle acque reflue

Art. 1/F - Premesse

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2/F - Finalità

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 3/F - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 4/F - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;

- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili **e per effettive motivazioni:**
 - di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
 - di tutela della sicurezza degli operatori;
 - di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi, che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:
 - ⇒ con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
 - ⇒ senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) in contemporanea e comunque entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie.
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti

al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interrimento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche.

La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

Art. 6/F - Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:
 - a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art. 7/F - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso

di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 4.3.2008, n. 430;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;

c) per una fascia di almeno:

- 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.

In deroga a quanto sopra, qualora la distribuzione dell'abitato sul territorio comunale e/o la morfologia e/o l'idrografia del territorio non consentano l'applicazione del limite suddetto, il Comune individua limiti diversi, confermando, in ogni caso, le larghezze delle fasce di rispetto indicate ai due trattini successivi, senza tuttavia avvalersi della condizione indicata all'ultimo capoverso della presente lettera f).

Il Comune è inoltre tenuto a:

- riportare su carta tecnica regionale o su mappa catastale le fasce di rispetto individuate, conformemente al criterio di identificazione cartografica delle aree soggette al vincolo;
 - fornire alla Regione del Veneto gli elementi informativi individuati alla precedente lettera i), su cartaceo e su supporto informatico, affinché i relativi dati possano essere utilizzati dalla Regione per implementare il database utilizzato per la gestione della normativa in materia di nitrati e ai fini di monitoraggio ambientale;
 - dare pubblicità ed adeguata informazione dei vincoli, introdotti con la presente deroga, a tutti i soggetti interessati.
- 20 m dalle case sparse;
 - 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- d) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Art. 8/F - Accumulo temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 7 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 9/F - Zona di tutela e di rispetto

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti _____¹⁴.
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

¹⁴ il Comune inserisce i punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel suo territorio, individuati a numero di Foglio e Mappale.

Art. 10/F - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 11/F -Diffusione

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Art. 12/F - Controlli e sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si **applicano** le sanzioni amministrative da euro 80,00 ad euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 13/F - Entrata in vigore

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.
2. Il presente regolamento, di cui si prevede la pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

SEZIONE G - Attività venatoria e pesca, raccolta funghi

Art. 1/G - Attività agricole ed esercizio venatorio

- a) Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta Regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della L. 07 agosto 1990 n. 2241 della stessa Legge è esaminata entro 60 giorni.
- b) La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico – venatoria. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico sociale o ambientale.
- c) Il divieto è reso noto mediante l'opposizione di tabelle, esente da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
- d) Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
- e) L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia ed a mais per la produzione di seme fino alla data di raccolta e sui terreni coltivati a orticole a pieno campo. L'esercizio venatorio, in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione Veneto, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture Regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
- f) L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1.20 o da corsi d'acqua o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1.50 e della larghezza di almeno 3.00 m. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti Uffici regionali. I proprietari o i

conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

- g) Indipendentemente dalla coltura in atto e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalla Regione Veneto.

Art. 2/G - L'esercizio della pesca

Il territorio del Comune ricade all'interno della Zona salmonicola denominata anche Zona "A"¹⁵. Chi esercita la pesca all'interno della Zona A deve rispettare le norme vigenti¹⁶.

I Comuni sono convenzionati con la Provincia per il rilascio dei tesserini di pesca per la Zona A.

L'Ufficio Anagrafe del Comune è l'ufficio preposto al rilascio dei suddetti tesserini.

Art. 3/G - Disciplina raccolta funghi¹⁷

Finalità

Il presente articolo, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplina la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei territori appartenenti al Demanio Regionale, nell'ambito dei quali la raccolta è autorizzata dall'Ente gestore (Azienda Regionale Foreste), e fatto salvo un eventuale Regolamento di autorità superiore (es. Comunità Montana).

Per la raccolta dei funghi spontanei è necessaria:

1. la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti;
2. un documento di identità.

Gli enti competenti al rilascio della ricevuta sono:

- le Unione/Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani);
- gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura);
- gli enti gestori dei parchi;
- il presidente della Regola per i territori regolieri;

¹⁵ L. 267/2000 e L.R. 28/04/1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne delle Regione Veneto".

Carta ittica della Regione Veneto.

¹⁶ L.R. 19/98 "Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso";

¹⁷ Riferimento deliberazione di Giunta n. 16 del 28 maggio 2012 della Comunità Montana Prealpi Trevigiane e legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come modificata dalla legge regionale n. 7 del 31.01.2012.

- le provincie per la restante parte del territorio regionale.

Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

Sono esonerati dal titolo per la raccolta, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari.

Limiti e modalità di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3 (due), di cui non più di Kg. 1 (uno) delle seguenti specie:

- *Agrocybe aegerita* (Pioppini)
- *Amanita caesarea* (Ovoli)
- *Boletus* gruppo *edulis* (Porcini)
- *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
- *Cantharellus cibarius* (Finferlo, Gallinaccio)
- *Cantharellus lutescens* (Finferla)
- *Clitocybe prunulus* (Prugnolo)
- *Clitocybe geotropa*
- *Craterellus cornucopioides* (Trombetta da morto)
- *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo)
- *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola)
- *Polyporus* *poes caprae*
- *Tricholoma* gruppo *terreum* (Morette)
- *Russula virescens* (Verdone)

Tutti i funghi possono essere raccolti solo quando manifestano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati, atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta relativamente ai fondi in proprietà o in possesso.

Divieti

E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

La raccolta è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

La raccolta, esclusi i proprietari, è vietata nei giardini e nei parchi privati, per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 (cento) m.

E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 (dieci) m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Il proprietario del fondo, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, ha la facoltà di escludere l'accesso ai cercatori anche se muniti di tesserino e di permesso.

Tale diritto può essere manifestato mediante l'apposizione di apposite tabelle per le quali non deve essere fatta richiesta o comunicazione al comune.

Agevolazioni alla raccolta

A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità previste nei limiti di raccolta;

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- coltivatori diretti,
- gestori di boschi a qualunque titolo;
- utenti di beni di uso civico;
- utenti di beni di proprietà collettive;
- soci di cooperative agro-forestali;

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione, nella quale devono indicare le condizioni per cui ritengono di avere diritto all'agevolazione.

Commercializzazione dei funghi

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 23 /08 /1993, n. 352.

La vendita dei funghi freschi spontanei è altresì soggetta a certificazione rilasciata dall'ULSS - Ispettorato micologico, competente territorialmente, di cui all'art. 14 della L.R. 23 del 19/08/1996. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui al D.P.R. 14/7/95 n. 376.

Violazioni

La violazione delle disposizioni della L.R. 19.8.96 n. 23, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco.

Nel caso di violazione per raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo la quantità eccedente.

Giornate di raccolta:

Nel caso di residenti e proprietari la raccolta è consentita tutti i giorni della settimana;

Nel caso di non residenti la raccolta è consentita il martedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle presenti norme attuative, si fa riferimento alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23, alla D.G.R. 25.2.1997 n. 646, alla D.G.R. 28.2.1997, n. 339 e alla D.G.R. 20.1.1998, n. 109.

SEZIONE H - Adozione delle aree verdi pubbliche

Art. 1/H – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4/H (soggetti adottanti);

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
- dare un nuovo tema alle varie Associazioni per ricambiare il comune dei benefici eventualmente ottenuti dall'Amministrazione.

Art. 2/H - Oggetto e disciplina

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5/H.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4/H, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normative vigenti.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6/H.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3/H - Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:
 - aree attrezzate;
 - aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali e reliquati stradali;
 - aree ubicate nel centro storico;
 - aiuole fiorite;
 - aree verdi generiche.
2. Presso l'Ufficio preposto e nell'apposita sezione dedicata del sito internet comunale, sarà possibile consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione, distinti e suddivisi per zone del territorio comunale (capoluogo e frazioni). L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente.
3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi predisposti dal Comune, previo parere favorevole dell'Ufficio competente il quale potrà avvalersi di altri Uffici qualora ne ravvisi la necessità.
4. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione sarà fornito dal competente Ufficio Tecnico del Comune;

Art. 4/H - Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:
 - a) cittadini singoli;
 - b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
 - c) organizzazioni di volontariato;
 - d) parrocchie, enti religiosi;
 - e) soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b) c) d) e), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art. 5/H - Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, raccolta e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dell'erba; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- la manutenzione con miglorie, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro. E' invece ammessa l'apposizione di cartelli con l'indicazione del soggetto aggiudicatario della gestione dell'area, nelle forme da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6/H - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio competente del Comune in relazione all'ubicazione dell'area, secondo lo schema denominato "Richiesta di adozione", (Allegato 1/H al presente Regolamento), in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione, nei casi previsti all'art. 4/H comma 1 lettere b), c), d), e).

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con miglorie la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante specificando gli interventi previsti;

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione.

3. Il Servizio competente, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri:

- ordine temporale di presentazione delle domande,
- completezza della documentazione,
- qualità della proposta,
- rispondenza alle finalità del Regolamento.

4. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.

5. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" riportato, all'allegato 2/H oppure 3/H al presente Regolamento;

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale e devono tenere conto dei vigenti Regolamenti e Norme comunali per l'arredo e decoro dell'ambiente urbano;

7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 7/H - Oneri e obblighi dell'adottante

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5/H; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni richiesta variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Responsabile dell'Ufficio competente valuterà la compatibilità degli interventi sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto il profilo climatico, ambientale e di sicurezza della circolazione;

3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza;

4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde;
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti;
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5/H. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5/H;
7. Il Comune, a mezzo degli uffici competenti, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica;
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento;
10. Il soggetto adottante solleva la Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali infortuni occorsi ai soggetti singoli e/o ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste al precedente art. 5/H;
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, potranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante;

Art. 8/H - Concorso dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione aree verdi e spazi pubblici secondo l'apposito elenco in atti dell'Ufficio competente del Comune;
2. L'eventuale erogazione di risorse finanziarie sarà finalizzata alla copertura polizza infortuni e delle spese vive.
3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione verso la cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 9/H - Durata e rilascio autorizzazione di adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza all'Ufficio competente del Comune e rilasciata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, attraverso comunicazione scritta dell'Ufficio competente al soggetto adottante.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e/o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio competente del Comune con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni, salvo cause di forza maggiore.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Art. 10/H – Responsabilità

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione.

Art. 11/H – Contenzioso

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'art. 9/H, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

Allegato 1/H (in carta semplice)

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI

Al Responsabile del Servizio
del Comune di

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
via n.
Codice Fiscale /Partita IVA
☐ IN QUALITA' DI REFERENTE DEL GRUPPO/ASSOCIAZIONE
☐ IN PROPRIO

RICHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza
dell'estensione di mq circa per il periodo di anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione della convenzione di adozione per interventi di:

- ☐ Manutenzione ordinaria
- ☐ Riconversione e manutenzione

A tal fine

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del
Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche della Città di
..... approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Strade del Comune;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 6/H, comma 2 del Regolamento di Polizia rurale per
l'adozione di aree verdi pubbliche.

Luogo, Data

Firma

**CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI
PER SOGGETTI NON COMMERCIALI**

Il giorno del mese di dell'anno..... nella sede Comunale

Il COMUNE di C.F. e P.I.
nella persona di....., in qualità di.....
in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. del, e del
Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche , approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.del, concede in adozione l'area verde denominata
.....,
sita in localitàvia
così sommariamente descritta:
.....
.....
e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

- ☐ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione con migliorie

All' ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE (di seguito "Soggetto adottante")
denominata/o
C.F. con sede in
via tel.
cell... e-mail
legale rappresentante (*in caso di Associazione /Organizzazione*).....
nato/a il, residente nel Comune
di via
C.F. /P. I. tel.
cell. e-mail

oppure

Al CITTADINO SINGOLO (di seguito "soggetto adottante")

nato/a il, residente nel Comune
di via
C.F. tel.
cell.e-mail

secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ha presentato al Comune la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in via estensione di mq circa per il periodo di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche;
- La Giunta Comunale, con deliberazione n. del ha assegnato, in adozione, l'area verde in argomento;
- L'adozione ha la durata di anni a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione;
- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del
- Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'Albo Pretorio.

Per il soggetto adottante e per il Comune di

Il Responsabile del Servizio

.....

Il legale rappresentante

.....

ovvero caso di persona singola

Il soggetto affidatario

**CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI
PER SOGGETTI GIURIDICI E OPERATORI COMMERCIALI**

Il giorno del mese di dell'anno nella sede Comunale,
Il COMUNE di C.F. e P.I.
nella persona di....., in qualità di.....
in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. del, e del
Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche , approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.del, concede in adozione l'area verde denominata
.....,
sita in localitàvia
così sommariamente descritta:
.....
.....

e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

- ☐ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione con migliorie

All' ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE (di seguito "Soggetto adottante")
denominata/o
C.F. con sede in
via tel.
cell... e-mail
legale rappresentante (*in caso di Associazione /Organizzazione*).....
nato/a il, residente nel Comune
di via
C.F. /P. I. tel.
cell. e-mail

secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ha presentato al Comune la richiesta di adozione
della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in via
estensione di mq circa per il periodo di annidecorrenti dalla data di

sottoscrizione della convenzione nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche;

- La Giunta Comunale, con deliberazione n. del ha assegnato, in adozione, l'area verde in argomento;

- L'adozione ha la durata di anni a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione;

- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento di Polizia Rurale per l'adozione di aree verdi pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

- Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'Albo Pretorio.

Per il soggetto adottante e per il Comune di

Il Responsabile del Servizio

.....

Il legale rappresentante

.....

SEZIONE I - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1/I - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune vigenti a tale data e che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme, sono abrogate.

ALLEGATI

ALLEGATO I: Fax simile cartello trattamento fitosanitario

ALLEGATO II: Tipi Macchine irroratrici

ALLEGATO III: Glossario

ALLEGATO I

Fac-simile Cartello trattamento fitosanitario:

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
DATA TRATTAMENTO	DURATA DIVIETO ACCESSO
_____	_____

ALLEGATO II

Tipi di irroratrici art.9

Nelle figure a pagina seguente sono rappresentate le 4 tipologie di irroratrici prese a riferimento per la definizione delle distanze minime da rispettare nei trattamenti in presenza di aree sensibili circostanti.

Si distinguono per i diversi effetti di deriva che generano, intendendosi per “deriva” il movimento del fitofarmaco, al momento del trattamento, verso qualsiasi zona al di fuori del bersaglio costituito dalla coltura (in aria, fuori appezzamento e a terra). I fattori che più influenzano la deriva sono:

La direzione del getto dell'irroratrice: meno è diretto esclusivamente verso la vegetazione, più elevato è l'effetto deriva.

La dimensione delle gocce: più sono piccole più sono trasportate lontano; quindi più aumenta la pressione di polverizzazione attraverso gli ugelli più aumenta la deriva. Più nell'area è presente il vento, anche minimo, più aumenta la deriva.

La temperatura e umidità dell'aria: più la temperatura è alta e l'umidità relativa bassa, più aumenta l'evaporazione delle gocce.

Le irroratrici “convenzionali” sono caratterizzate dalla mancanza di direzionalità del flusso d'aria in uscita dagli ugelli e dalla finezza elevata delle gocce, quindi dalla massima deriva. E' stato valutato che con queste irroratrici la quantità di prodotto che raggiunge l'obiettivo di depositarsi sulla vegetazione varia tra il 15 e il 50% a seconda delle condizioni ambientali e di trattamento.

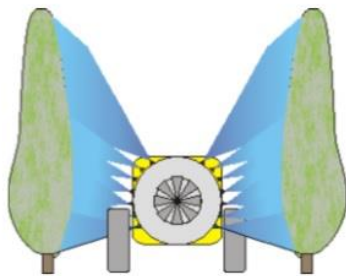
Le irroratrici a “torretta” rappresentano un passo avanti nel contenimento della deriva in quanto consentono di orientare il flusso in uscita esclusivamente per l'altezza della pianta. La regolazione manuale può essere sostituita da sensori di rilevazione della vegetazione. I metodi di carica elettrostatica delle gocce in uscita favoriscono la capacità delle gocce di attaccarsi alla vegetazione e così ridurre la deriva.

Un ulteriore passo avanti nella concentrazione della distribuzione esclusivamente verso la vegetazione è rappresentato dalle irroratrici a “flussi orientabili”, le quali consentono un adattamento ancora migliore alla forma della pianta. Livelli simili di deriva si possono raggiungere

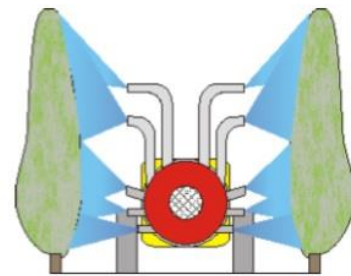
con le “irroratrici scavallanti senza recupero”, le quali si distinguono per il trattamento in contemporanea di due filari con flussi d'aria concorrenti.

Con le irroratrici scavallanti dotate di torrette di recupero su entrambi i lati, dette anche “a tunnel”, si raggiunge la massima efficacia del trattamento e quindi la minor deriva; in particolare la dispersione in aria e nelle aree contigue al trattamento è abbattuta quasi totalmente. Permane la deriva verso il terreno sottostante, ma comunque è stata valutata una riduzione della quantità di prodotto distribuito che varia dal 40%, in presenza di vegetazione massimamente sviluppata, all'80% nelle prime fasi vegetative. Esse rappresentano quindi il massimo delle possibilità tecnologiche attuali nel contenimento della deriva all'esterno dell'area trattata (effetto salute umana) ed anche una riduzione complessiva dell'inquinamento del suolo.

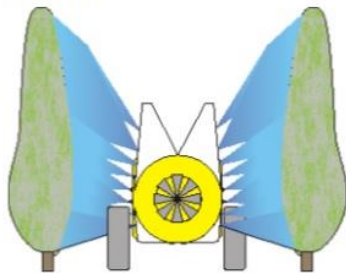
► **Convenzionale**



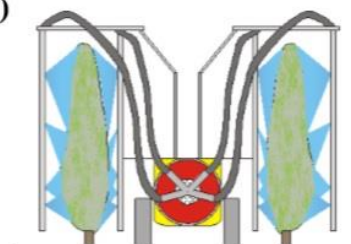
► **Flussi orientabili**



► **Torretta**



► **Scavallatrici/a recupero (tunnel)**



ALLEGATO III

GLOSSARIO (derivato dall'ALLEGATO A alla Dgr n. 1262 del 01 agosto 2016 pag. 21/28)

A

Acaricida: prodotto idoneo per il controllo degli acari.

Acropeto: movimento di un PF all'interno della pianta, dal basso verso l'alto.

Acuprico: anticrittogamico non rameico.

Adulticida: prodotto idoneo impiegato contro i parassiti animali allo stadio di adulti.

Aficida: prodotto idoneo impiegato per il controllo degli afidi.

Agricoltura biologica: rappresenta un metodo di produzione compatibile con l'ambiente che, per la difesa e la nutrizione delle colture, si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi ad eccezione dei composti rameici (idrossidi, ossicloruri) che possono essere impiegati. Tale tipo di agricoltura è stata regolamentata per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il Regolamento n. 2092/91/CE. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo Regolamento CE per l'agricoltura biologica, Regolamento n. 834/2007/CE, che abroga i precedenti ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale (compresa l'acquacoltura).

Agrofarmaco: sinonimo di "PF".

Algicida: prodotto impiegato per combattere le alghe.

Anticrittogamico: PF che ha la proprietà di combattere le crittogame. Si distinguono in antimicotici (combattono i funghi) e antibatterici (combattono i batteri).

Antideriva: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria per diminuire l'effetto deriva.

Aumenta la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.

Antidoto: sostanza o cura che viene eseguita per neutralizzare l'effetto di un avvelenamento da fitofarmaci in genere somministrabile da un medico.

Antievaporante: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria dopo il trattamento.

Antigerminello: prodotto ad azione erbicida che controlla le infestanti nel periodo che intercorre tra la fase di germinazione dei semi e la fase di plantula.

Antigermogliante: fitoregolatore capace di impedire la germogliazione (ad esempio dei tuberi di patata).

Antischiuma: additivo capace di impedire la formazione di schiuma durante la preparazione delle miscele antiparassitarie.

Antisporulante: prodotto che agisce sui funghi impedendo che questi differenziano i loro organi di disseminazione.

Assuefazione: si manifesta quando gli insetti, gli acari o i funghi diventano meno sensibili ad una determinata sostanza attiva a seguito di trattamenti ripetuti.

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.

Attrattivo sessuale: si dice di particolari prodotti che emanano il caratteristico odore delle femmine per richiamare il maschio della stessa specie. Tali sostanze costituiscono la base per l'attuazione di programmi di lotta integrata che prevedono l'uso di trappole innescate con tali prodotti, per il monitoraggio e la definizione di soglie di intervento per le specie dannose delle colture agricole, come pure per la messa in atto di tecniche di difesa basate sulla cattura in massa e la confusione sessuale.

Ausiliare: organismo utile che esplica la propria attività ostacolando lo sviluppo delle popolazioni di insetti e acari dannosi all'agricoltura. Gli ausiliari sono costituiti soprattutto da artropodi (indicati con il nome di entomofagi) e da entità patogene (funghi, virus e batteri).

Autorizzazione di un prodotto fitosanitario: atto amministrativo mediante il quale l'Autorità competente di uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di un PF nel suo territorio (Regolamento (CE) 1107/2009 art.3).

Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: a) pericolo: avvertenza per categorie di pericolo più gravi; attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Azione di copertura: azione specifica di un PF che agisce esclusivamente sulla superficie del vegetale trattato; è soggetto al dilavamento.

B

Bagnante: coadiuvante che migliora la distensione della miscela antiparassitaria favorendo, in pratica, l'aumento dell'area che una determinata quantità di liquido può ricoprire, favorendo una più regolare distribuzione del PF.

Basipeto: movimento di un PF, all'interno della pianta, dall'alto verso il basso.

Battericida: PF impiegato per il controllo dei batteri.

Biocida: si intende il principio attivo e il preparato contenente uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati.

Brachizzante: composto organico di sintesi, usato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle piante allo scopo di ridurre la taglia e di favorirne l'irrobustimento e l'attività produttiva. I brachizzanti agiscono inibendo i fattori naturali di crescita che regolano l'allungamento cellulare.

Buona pratica: si intende la modalità di lavoro che tiene conto delle proprietà dei formulati utilizzati, delle caratteristiche delle macchine e dell'irroratrice, dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della formazione degli operatori addetti. Con il concetto di "buona pratica" si intende quindi una modalità di lavoro nella quale, in base alla valutazione condotta ed agli eventuali interventi migliorativi effettuati, il rischio possa essere considerato ragionevolmente basso e quindi accettabile.

C

Captaspore: apparecchiatura idonea per il monitoraggio delle spore di funghi presenti nell'aria.

Cattura massale: metodo di lotta basato sul contenimento della popolazione di fitofagi mediante l'impiego di trappole a feromoni in grado di catturare un numero elevato di individui.

Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Cicatrizzante: fisiofarmaco in grado di favorire la formazione del callo di cicatrizzazione nelle ferite provocate dalla potatura, da un innesto o da traumi su piante legnose.

Citotropico: si dice di un PF che effettua una penetrazione superficiale negli organi della pianta limitata ai primi strati di cellule sottostanti l'epidermide senza venire quindi traslocato.

CL 50 (concentrazione letale 50): indica la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in parti per milione (ppm).

Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

CLP o Regolamento CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Coadiuvante: sostanza priva di attività biologica che, se aggiunta alla formulazione di un PF ne migliora l'azione.

Coformulanti: le sostanze o i preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un PF o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti

Compatibilità: determina la possibilità o meno di unire due o più PF in una miscela senza che ciò provochi fitotossicità o diminuzione dell'efficacia dei singoli prodotti.

Concentrazione: quantità di sostanza attiva contenuta in un determinato PF (g/l, g/Kg).

Concentrazione d'impiego: quantità di principio attivo o di PF nell'unità di volume o di massa di una miscela antiparassitaria al momento dell'impiego (g o ml/hl, Kg o l/ha).

Concia: trattamento ai semi allo scopo di prevenire l'attacco di parassiti animali e vegetali.

Confusione sessuale: il metodo consiste nel diffondere nell'aria il feromone sessuale che emette la femmina di ogni specifico insetto bersaglio, in misura tale da impedire al maschio di localizzarla e di fecondarla. Il mancato accoppiamento determinerà una popolazione di insetti assai diminuita e di conseguenza un minor danno ai frutti.

Controllo funzionale: insieme delle verifiche e dei controlli che serve a valutare la corretta funzionalità di una macchina irroratrice.

Copertura: si dice di un PF che esercita la sua azione soltanto sulle superfici vegetali su cui è presente; non penetra negli organi della pianta, è dilavabile e degradabile dagli agenti atmosferici.

Cuprico: anticrittogamico a base di rame (ossicloruro, solfato di rame, ecc.).

D

Degradazione: passaggio di una sostanza inorganica o organica da una forma complessa ad una più semplice; questo processo può essere il risultato dell'azione di microorganismi, acqua, aria, luce solare od altri agenti.

Deriva: fenomeno in base al quale, durante l'irrorazione la miscela antiparassitaria, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato.

Diagnosi: individuazione di una malattia.

Difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei PF e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.

Disciplinare di produzione integrata: sono delle norme tecniche predisposte dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Diserbante: detto anche erbicida, sono sostanze utilizzate per il controllo delle malerbe o piante infestanti.

DL 50 (Dose Letale 50): indica la quantità di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in milligrammi di sostanza attiva per ogni Kg di peso dell'animale di laboratorio.

Dose d'impiego: la dose di PF distribuibile per unità di superficie (viene espressa in kg/ha). Talora impropriamente la dose di impiego viene riferita alla quantità d'acqua (gr/hl), oppure viene espressa in percentuale sulla medesima.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata alla protezione personale del lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza durante il lavoro.

Dry Flowable (DF): formulazione in microgranuli idrodispersibili. Il DF non fa polvere ed ha un'ottima dispersibilità in acqua.

E

EC: concentrato (liquido, soluzione) emulsionabile.

Emulsione: formulazione per trattamenti liquidi, in genere oleosa.

EG: granuli emulsionabili.

Endoterapico: sostanza che esplica la sua azione all'interno degli organi delle piante trattate.

Erbicida: sinonimo di diserbante.

Erbicida di pre-emergenza: erbicida che viene distribuito a scopo preventivo, prima del prevedibile verificarsi dell'emergenza di una coltura agraria.

Erbicida di post-emergenza: erbicida che viene distribuito dopo l'emergenza della coltura agraria e su malerbe già nate.

ES: emulsione per trattamento ai semi.

Esofarmaco: PF che svolge la propria azione all'esterno degli organi delle piante.

Etichetta: insieme delle indicazioni commerciali, tecniche e tossicologiche dei PF, incollata o stampata direttamente sulla confezione.

EW: emulsione acquosa.

F

Feromone: sostanza volatile secreta dall'organismo animale, che consente scambi istantanei di messaggi fra insetti della medesima specie.

Fitofarmaco: sinonimo di "PF".

Fisiofarmaco: prodotto in grado di prevenire o curare le fisiopatie.

Fisiopatia: alterazione dovuta a fattori abiotici quali: sbalzi termici, traumi, ozono, ecc.

Fitoregolatore: sostanza capace di controllare e regolare l'accrescimento delle piante. Si tratta di sostanze prodotte dalle stesse piante per regolare i processi fisiologici. Lo stesso termine viene utilizzato per quei prodotti chimici ottenuti per sintesi che agiscono in maniera analoga, regolando l'attività vegetativa di molte specie di piante, inibendo o modificando taluni processi fisiologici.

Fitotossico: composto in grado di provocare un'alterazione sulla pianta.

Flowable: sono sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in un veicolo acquoso (pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Rispetto alle polveri bagnabili sono più funzionali in quanto si disperdono bene in acqua e non necessitano di preparazione preliminare.

Formulato: indica la formula del PF pronto all'acquisto. Può essere composto da una o più sostanze attive in percentuali diverse, coadiuvanti e inerti e può presentarsi sotto forma di polvere secca o bagnabile, granuli, prodotto solubile, pasta, ecc.

Fumigante: PF che se distribuito in ambienti chiusi o nel terreno a contatto con l'aria, si trasforma in gas o vapore nocivo per i parassiti vegetali.

Fungicida: sostanza attiva in grado di controllare le infezioni fungine.

G

Geodisinfestante: prodotti utilizzati per la disinfestazione del terreno.

Granulare: formulazione solida, pronta all'uso, costituita da granuli (particelle) da disperdere nell'acqua.

Graminicida: diserbante attivo contro le malerbe appartenenti alle famiglie delle graminacee.

Granuli idrodispersibili: si dice di un formulato secco a microgranuli che si disperde facilmente in acqua.

Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". (Regolamento CE n. 1107/2009).

H

Habitat: indica il luogo fisico, l'ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone delle risorse necessarie a svilupparsi, delle condizioni climatiche idonee alla sopravvivenza e di risorse nutritive sufficienti per il suo sostentamento.(riscritto)

I

Idropatia: alterazione causata da squilibri idrici.

Impolveratrice: macchina adibita a trattamenti con polveri.

Incompatibilità: impossibilità di uso congiunto di due o più PF. In caso di miscelazione di più prodotti, sono inoltre possibili fenomeni di citotossicità.

Incubazione: intervallo di tempo che intercorre tra il contatto con l'agente infettivo e la comparsa dei sintomi.

Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP)

Indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei PF per la salute umana e l'ambiente.

Infestazione: invasione in un'area coltivata o in un luogo localizzato da parte di animali o di piante nocive.

Infezione: penetrazione e sviluppo, in un organismo vegetale, di germi patogeni detti infettivi. Si tratta di funghi, batteri e virus che, penetrati nei tessuti sani di una pianta, provocano fenomeni patologici.

Insetticida: sostanza attiva che ha la proprietà di contenere o estinguere un'infestazione di insetti dannosi.

Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo.

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei PF in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.

L

Larva: il primo stadio di sviluppo degli insetti che depongono le uova. E' soggetta a metamorfosi.

Larvicida: prodotto attivo contro lo stadio larvale di un insetto.

Limacida: prodotto idoneo per il controllo di lumache e chiocchie.

Lepidotteri: ordine di insetti (farfalle) caratterizzati da quattro ali coperte da sottilissime squame, zampe molto esili e apparato boccale spesso dotato di proboscide.

Limite Massimo di Residuo (LMR): rappresenta la concentrazione (espressa in mg Kg⁻¹ di prodotto) massima di residuo del PF ammissibile all'interno della derrata alimentare che non risulta dannosa per il consumatore: è strettamente correlato all'intervallo di sicurezza. Dal 2 settembre 2008 i valori di LMR sono armonizzati a livello europeo attraverso l'applicazione del Regolamento (CE) n. 396/05. Questo significa che da questa data i LMR sono fissati esclusivamente a livello europeo e non più dai singoli Stati membri.

Lisciviazione: processo per cui gli elementi solubili del suolo per effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi.

Lotta antiparassitaria: l'insieme delle azioni volte a contenere la diffusione dei parassiti animali o vegetali che danneggiano le colture.

Lotta chimica (a calendario): si basa sostanzialmente sull'intervento con trattamenti cautelativi ripetuti a determinati intervalli, seguendo alcune predeterminate fasi fenologiche delle colture, senza tenere conto della presenza del parassita, della soglia di intervento o del rischio reale di sviluppo della malattia.

Lotta chimica guidata: la lotta guidata ha rappresentato il primo tentativo di razionalizzare la difesa chimica introducendo il concetto di *soglia di intervento o soglia economica*. In pratica il trattamento viene effettuato solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale da giustificare il costo dell'intervento. Se il danno arrecato alla coltura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento, si interviene, in caso contrario si tollera la presenza del parassita.

Lotta integrata: la lotta integrata definita secondo l'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego dei PF, contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico. Fra questi hanno trovato pratica applicazione l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, di insetti e acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.

Lotta biologica: la lotta biologica consiste nell'uso di antagonismi naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (ad esempio coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre), mediante il lancio di entomofagi quali: *Fitoseidi*, *Encarsia*, ecc.

M

Meccanismo d'azione: modo in cui la sostanza chimica interferisce con i processi vitali degli organismi.

Micelio: corpo vegetativo dei funghi formato da numerosi filamenti intrecciati (ife).

Microgranulato: formulato avente particolari dimensioni delle particelle comprese tra 250 e 600 micron.

Modalità di azione: è il modo con cui il PF agisce nei confronti del patogeno contro cui è utilizzato. Contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante; contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia; contro le piante infestanti: contatto, sistemica, antigerminello.

Molluschicida: prodotto idoneo a combattere i molluschi.

Monitoraggio: valutazione della presenza quali-quantitativa dei parassiti animali e vegetali per poter stabilire il momento opportuno per eseguire il trattamento.

Mutageno: prodotto chimico, sostanza (o in generale un agente o un fattore) in grado di alterare la costituzione del patrimonio genetico di un organismo vegetale, animale o dell'uomo.

Mutazione: modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o indotta, del patrimonio genetico.

N

Nebulizzatore: sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica.

Necrosi: morte dei tessuti di una pianta.

Nematocida: prodotto idoneo a combattere i nematodi.

NOEL (No Observed Effect Level): concentrazione o dose più alta di una sostanza senza alcun effetto avverso osservato in studi di tossicità sull'animale.

O

Ormone: sostanza organica in grado di stimolare o inibire a distanza l'attività fisiologica e regolare l'equilibrio di cellule o organi.

Ovicida: prodotto particolarmente attivo contro le uova del parassita.

P

Parassita: organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri individui chiamati ospiti, durante tutto il loro ciclo vitale con danni alla coltura.

Parassitoide: a differenza del parassita propriamente detto, il parassitoide termina il suo ciclo vitale oppure la fase parassitica del suo ciclo vitale causando la morte dell'ospite.

Patogeno: qualsiasi agente responsabile di produrre una malattia, alterazione o danneggiamento.

Periodo di sicurezza: vedi intervallo di sicurezza.

Persistenza di azione: il tempo, espresso in giorni, entro il quale il PF si mantiene efficace nei confronti del parassita da combattere. La persistenza dipende oltre che dalle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, dalle condizioni pedo-climatiche. La persistenza d'azione non deve confondersi con la presenza di residui sulle produzioni vegetali.

Pesticida: si riferisce ai PF secondo la definizione del Regolamento n. 1107/2009/CE ed ai biocidi secondo la definizione della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

Pirodiserbo: tecnica impiegata per il controllo delle malerbe mediante il fuoco.

Portata di un ugello: quantità di acqua che passa attraverso l'ugello a una determinata pressione, espressa in litri al minuto.

Pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con PF.

Portata di un ventilatore: quantità di aria erogata dal ventilatore nell'unità di tempo (m³/ora).

Principio attivo: vedi "sostanza attiva".

Produzione con metodo biologico: per agricoltura biologica si intende il metodo di produzione che esclude l'uso di prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e per la nutrizione delle piante. Quindi, in agricoltura

biologica, la difesa fitosanitaria può essere attuata solamente con prodotti di origine naturale (es. rame, zolfo, piretrine naturali, ecc.) o applicando le tecniche di lotta biologica precedentemente descritte (insetti utili e microorganismi come ad esempio il *Bacillus thuringiensis*). La coltivazione secondo il metodo dell'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento CE n. 834/07 che si prefigge di avviare un piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell'agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un'ampia varietà di prodotti di alta qualità. La produzione biologica è sottoposta a specifici e rigorosi controlli, secondo regole omogenee in tutta Europa, da parte di Organismi di Controllo appositamente autorizzati dagli Stati Membri.

Produzione integrata: secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale di Lotta Biologica (OILB) “la produzione integrata consiste nella produzione economica di derrate di elevata qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso dei prodotti chimici di sintesi, per aumentare la sicurezza per l'ambiente e la salute umana”. La produzione integrata può pertanto essere definita come un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

R

Registro dei trattamenti: registro nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.

Resistenza: caratteristica acquisita di un parassita animale o vegetale che presenta una sensibilità ridotta nei confronti di un certo PF.

Resistenza al dilavamento: la capacità di un prodotto distribuito sulla coltura di opporsi alla sua rimozione da parte della pioggia o dell'irrigazione. Questa caratteristica determina in buona parte la persistenza d'azione dei formulati, specialmente di quelli di copertura.

Rodenticida: prodotto idoneo a combattere i roditori (topi, ratti, ecc.).

S

Scheda di sicurezza (SDS): scheda, a corredo di ogni PF, contenente informazioni di dettaglio per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Selettività: proprietà di un PF di agire specificatamente sul parassita bersaglio, risultando efficace solo contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di infestanti) e “rispettando” la specie o la coltura utile.

Sinergia: azione congiunta di due o più prodotti che si manifesta in un'efficacia superiore o inferiore (sinergia positiva o negativa) a quella delle sostanze utilizzate singolarmente.

Sinergizzante: la sostanza o preparato che può potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un PF.

Soglia di danno: è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.

Soglia di intervento: soglia prudenziale che indica il momento in cui conviene effettuare il trattamento, prima del raggiungimento della soglia di danno.

Soglia di tolleranza: danno limite al di sotto del quale non conviene effettuare il trattamento.

Sostanza attiva: si intende la sostanza chimica o biologica che possiede un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegetali.

Spettro d'azione: indica l'insieme delle avversità o delle malerbe controllate da un PF.

Sterilizzazione del terreno: intervento con il quale si tende ad eliminare i parassiti ed i patogeni del terreno.

Si può attuare sia con l'impiego del vapore che dei fumiganti, nonché con la solarizzazione.

T

T: simbolo che indica i PF tossici.

T+: simbolo che indica i PF molto tossici.

Taratura: regolazione dell'irroratrice in modo al fine di applicare la quantità desiderata di PF per una determinata area, in un certo periodo di tempo.

Tempo di carenza: vedi intervallo di sicurezza.

Tempo di rientro: periodo di tempo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro nelle aree trattate a scopo attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali previsti per l'esecuzione dei trattamenti.

Tossicità acuta della sostanza attiva: tossicità di una sostanza attiva che si valuta attraverso la determinazione della Dose Letale 50 o la Concentrazione Letale 50 della sostanza attiva.

Trappola sessuale: strumentazione idonea per la cattura dei maschi di determinate specie di insetti ricorrendo ad un feromone specifico.

U

Ugello: componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare di PF, immettendola nell'aria sotto forma di piccolissime gocce.

Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli Air Inclusion).

Ugello pneumatico: nome improprio che definisce il polverizzatore delle irroratrici pneumatiche. È composto da un condotto conformato a tubo di Venturi (cioè con una strozzatura) in cui passa una corrente d'aria molto veloce che polverizza il liquido che vi arriva a bassa pressione.

V

Ventilatore: componente delle irroratrici a getto portato che produce una corrente d'aria per trasportare le gocce di miscela sulla vegetazione e migliorare la penetrazione delle gocce nelle foglie.

Vettore: si dice di un organismo (insetto, nematode, acaro, fungo, ecc.) che preleva, trasporta ed inocula una malattia o un virus.

Virus: microrganismo privo di struttura cellulare, che può produrre un'infezione.

Volatile: sostanza che evapora facilmente e rapidamente.

Volume (volume d'acqua ad ettaro): è la quantità di miscela (acqua + PF) distribuita sulla coltura, espressa in litri per ettaro (l/ha); può essere alta (oltre 500 l/ha per le colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree); medio (150-300 l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacee e meno di 300 l/ha per le arboree).

W

WG: granuli (microgranuli) dispersibili in acqua. Vedi Flowable.

WP: polvere bagnabile.

WS: polvere bagnabile per trattamenti ai semi.

X

Xi: simbolo che indica i PF irritanti.

Xilofago: insetto che trae nutrimento dal legno.

Xn: simbolo che indica i PF nocivi.